

**Omnia**

---

Trattati giuridici

---

**TRATTATO DI DIRITTO  
DI FAMIGLIA**

diretto da Giovanni Bonilini

II Edizione

Volume primo

FAMIGLIA E MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE

**UTET**  
GIURIDICA

Questo testo *è* consultabile online su *La Mia Biblioteca*  
Accedi a [lamiabiblioteca.com](http://lamiabiblioteca.com): la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex in cui trovare risposte mirate, autorevoli e sempre aggiornate.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e di consultazione online, visita subito [lamiabiblioteca.com](http://lamiabiblioteca.com)

Il servizio di consultazione online del presente testo viene offerto al lettore a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio La Mia Biblioteca e potrebbe essere soggetto a revoca dall'Editore

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 - Milano)

---

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.  
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.  
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

Finito di stampare luglio 2022  
Stampato da L.E.G.O. S.p.A.  
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

## Capitolo XVI

### LA COMUNIONE CONVENZIONALE TRA CONIUGI E TRA PARTI UNITE CIVILMENTE

#### Sezione I

La comunione convenzionale tra coniugi e tra parti unite civilmente

*Massimo Confortini*

RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 29 Cost.; Artt. 90, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 166-bis, 179, 186, 191, 210, 211, 215, 458, 771, 1100, 1103, 1111, 1322, 1362, 1363, 1372, 1419, 2249, 2643, 2647 cod. civ.; Art. 4, l. 13.4.1977, n. 114; Art. 26, l. 27.4.1989, n. 154; Art. 48, l. 16.2.1913, n. 89; Art. 1, comma 13, l. 20.5.2016, n. 76.

SOMMARIO: 1. Il carattere dinamico della comunione tra i coniugi e tra parti unite civilmente. – 2. La comunione convenzionale come regime comunitario di fonte eteronoma. – 3. Le convenzioni atipiche e miste. – 4. Autonomia delle parti e diritti inderogabili. – 5. Le parti della convenzione. La comunione convenzionale “prenuziale” e “postnuziale”. – 6. Il contenuto della convenzione: l’ampliamento dell’oggetto della comunione legale. – 7. (*segue*) La sua riduzione. – 8. Le regole di amministrazione della comunione convenzionale. – 9. Forma e trascrizione. – 10. Obbligazioni dei coniugi e delle parti unite civilmente contratte prima del matrimonio o dell’unione civile.

#### 1. Il carattere dinamico della comunione tra i coniugi e tra parti unite civilmente

La disciplina della comunione convenzionale tra coniugi è raccolta nella sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I, sotto il titolo «Della comunione convenzionale»<sup>1</sup>. A seguito della entrata in vigore della l. 20.5.2016, n. 76, essa si

<sup>1</sup> La disciplina sulla comunione convenzionale tra coniugi ha formato oggetto di una notevole quantità di contributi dottrinari. Qui di seguito, e secondo l’ordine alfabetico, si dà notizia dei principali: ALCARO-SCIUMBATA, *La comunione convenzionale*, in *Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili*, Milano, 1975, p. 57 ss.; ANDRINI, *Convenzioni matrimoniali e pubblicità legale del nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. notariato*, 1975, p. 1100 ss.; ATLANTE, *La pubblicità immobiliare e la comunione legale*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 339; AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, 2004, p. 161 ss.; AUTORINO STANZIONE, *Di-*

ritto di famiglia, Torino, 2003; AVANZINI, *Forma e modificazioni delle convenzioni matrimoniali*, *ibidem*, 567; AZZARITI, *La divisione*, in *Tratt. Rescigno*, 6, Torino, 1997, p. 389; BARASSI, *Rapporti patrimoniali tra coniugi. Il nuovo regime legale e suoi rapporti con i regimi convenzionali. La comunione convenzionale*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 531; BARBIERA, *Comunione legale e regime patrimoniale della famiglia*, Bari, 1979; ID., *La comunione legale*, in *Tratt. Rescigno*, 3, Torino, 1997, p. 435; BARCHIESI, *Il sistema della pubblicità nel regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1995; BARTOLINI-GREGORI, *Donazione e acquisizione a titolo gratuito in regime di comunione legale*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 149; BESSONE-ALPA-D'ANGELO-FERRANDO, *La famiglia nel nuovo diritto di famiglia. Dai principi della costituzione alle riforme del codice civile*, Bologna, 2002; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, 4ª ed., Milano, 2005; F. BOCCHINI, *Autonomia negoziale e regime patrimoniale familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 431; BOERO, *La nuova disciplina sulla stipulazione delle convenzioni matrimoniali*, in *Foro it.*, 1981, V, c. 121 ss.; BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 2014; BONIS, *La nuova disciplina della pubblicità immobiliare con la riforma del diritto di famiglia*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 291; BUSNELLI, *La comunione legale nel diritto di famiglia riformato*, in *Riv. notariato*, 1976, I, p. 32; CARAPEZZA FIGLIA-CIPRIANI-FREZZA-PERLINGIERI-VIRGADAMO, *Manuale di diritto di famiglia*, Napoli, 2021, p. 115 ss.; CARLUCCI, *Natura giuridica della comunione legale*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 17; CATTANEO, *Del regime di separazione dei beni*, in *Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi*, Padova, 1977, p. 462; ID., *La costituzione e il diritto familiare della dottrina civilistica dell'ultimo quarantennio*, in *Quadrimestre*, 1989, p. 237; CELONA, *Matrimonio e patrimonio*, Milano, 1977; CENDON, *Comunione fra coniugi e alienazioni mobiliari*, Padova, 1979; CIAN, *Sulla pubblicità del regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, p. 33; CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra i coniugi (legale e convenzionale)*, *ivi*, 1980, I, p. 407; CONFORTINI, *La comunione convenzionale tra coniugi. Il diritto di famiglia*, in *Tratt. Bonilini, Cattaneo*, II, Torino, 2007, p. 327 ss.; CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, Milano, VI, I, sez. I, 1979; VII, II, sez. II, 1984; DELL'OLIO, *Comunione legale*, in *Sulla riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1973, p. 263 ss.; DEL PASQUA, *Le convenzioni matrimoniali*, in *Giur. di Merito*, 1979, p. 792; DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, II, Milano, 2002, p. 791 ss.; DE PAOLA-MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978; DE RUBERTIS, *La comunione convenzionale tra coniugi*, in *Riv. notariato*, 1989, p. 60 ss.; ID., *Le convenzioni matrimoniali in generale*, in *Vita notarile*, 1975, p. 933; ID., *Sull'ambito di applicazione del terzo co. dell'art. 162 cod. civ.*, in *Foro it.*, 1979, I, 1, c. 2735; DI MAIO, *Doveri di contribuzione e regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, p. 349; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984; FORTINO, *Diritto di famiglia*, Milano, 2004, p. 268 ss.; FRAGALI, *La comunione*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, app. di agg. al t. I, Milano, 1977; GABRIELLI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, Trieste, 1981; ID., *Le aziende gestite da entrambi i coniugi: fondamento e limiti della comunione legale*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, II, p. 706; ID., *Comunione coniugale ed investimento in titoli*, Milano, 1979; GALASSO-TAMBURELLO, *Della comunione convenzionale*, in *Comm. Scialoja, Branca*, I, Bologna, 1999, p. 776 ss.; GALLETTA, *I regolamenti patrimoniali tra coniugi*, Napoli, 1990; GIUGLIANO, *La comunione convenzionale*, in *La famiglia. Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di Cendon, II, Torino, 2000, p. 397 ss.; GRANELLI, *Profili civilistici e riflessi tributari del nuovo diritto di famiglia*, in *Boll. trib. informaz.*, 1977, II, p. 1424; GRASSO, *La comunione convenzionale*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1996, III, 645; GUERINONI, *I regimi patrimoniali convenzionali. La comunione convenzionale*, in *Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, diretto da Giuseppe Cassano, II, Milano, 2006, p. 343 ss.; IRTI, *Della comunione convenzionale*, in *Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi*, cit., p. 454; LO SARDO, *La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. notariato*, 1991, I, p. 1211 ss.; MAJELLO, *Comunione dei beni tra coniugi*, in *EG*, VII, Roma, 1988; MORELLI, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 1996, p. 133 ss.; ORPO, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, p. 105; PALADINI, *La comunione convenzionale*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, II,

applica anche alle parti unione compiuto dall'art. 1,

La sezione si articola, e viene la previgente disciplina delle "Modifiche convenzionali : disciplina delle "Obbligazi

Il titolo della sezione, c crezionalità accordata ai c nazione del contenuto della

Torino, 1999, p. 459 ss.; PARENTE, *Della comunione convenzionale*, *in* 2ª ed., Padova, 1998; PITTALIS, *Mo* lano, 2002, p. 425 ss.; QUADRI, *La c* *Cian, Oppo, Trabucchi*, III, Padova *moniale della famiglia*, Padova, 20 *venzioni matrimoniali*, in *Le conve* 1983, p. 149 ss. e in *Vita notarile*, *patrimoniale della famiglia*, in *Co* *unioni civili e le convivenze*, a cu *convenzionale*, in *I rapporti patri* *nella giurisprudenza. Trattato teor* GER, *Della comunione legale*, in *Co* Padova, 2005, p. 227 ss.; SPINELLI *moniali nella famiglia*, I, Bari, 198 *setto dei loro rapporti patrimonial* *trimoniale della famiglia: le posizi*

<sup>2</sup> Cfr., *ex multis*, AA.VV., *Coa* 2017, p. 331 ss.; AA.VV., *Le union* AA.VV., *Unione civile e convivenz* *gimi patrimoniali delle unioni civi* *zione*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 902 *2017*, p. 191 ss.; CALVIGIONI-PALM *Unione civile, e comunione conve* *retto da Bonilini*, V, Torino, 2017.

<sup>3</sup> Al riguardo, deve osservarsi *unioni civili non ha fatto rinvio agli* *convenzionali stipulate da parti u* *possono pattuire in modo generico* *alle quali non sono sottoposti o da* *i quali intendono regolare questi l* *che potrebbe dar luogo a censure c* *BUFFONE-GATTUSO-WINKLER*, *op. ci* *sceita legislativa di riservare a per* *ferentemente, quindi, da quanto a* *zioni, ha accesso al matrimonio); i* *circostanza che, essendo l'apporto*

applica anche alle parti unite civilmente, in forza dell'espresso rinvio a quella sezione compiuto dall'art. 1, comma 13, della l. 20.5.2016, n. 76<sup>2</sup>.

La sezione si articola, ed esaurisce, in due articoli, che hanno sostituito interamente la previgente disciplina dei beni parafernali: il 210, che reca in rubrica "Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni"; l'art. 211, che detta la disciplina delle "Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio".

Il titolo della sezione, così come la sua collocazione sistematica; l'ampia discrezionalità accordata ai coniugi e, oggi, alle parti unite civilmente nella determinazione del contenuto della convenzione<sup>3</sup>, insieme con la natura suppletiva della

Torino, 1999, p. 459 ss.; PARENTE, *Comunione legale e autonomia coniugale*, Napoli, 1984; PARRINELLO, *Della comunione convenzionale*, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2010, p. 240 ss.; PINO, *Il diritto di famiglia*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 1998; PITTALIS, *Modifiche convenzionali alla comunione dei beni*, in *Tratt. Zatti*, III, Milano, 2002, p. 425 ss.; QUADRI, *La comunione convenzionale*, in *Dir. famiglia*, 1991, p. 1114; ID., in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, III, Padova, 1992, sub artt. 210 e 211, 390 ss.; RAIOLA-SALOMONE, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2008, p. 189 ss.; RUSSO, *L'autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali*, in *Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1983, p. 149 ss. e in *Vita notarile*, 1982, p. 503; SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario cod. civ.*, I, 1, Torino, 1983; SARACENO, *Comma 13*, in *Le unioni civili e le convivenze*, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017, p. 173 ss.; SATURNO, *La comunione convenzionale*, in *I rapporti patrimoniali - L'impresa familiare*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico Autorino Stanzione*, III, Torino, 2005, p. 313 ss.; SCHLESINGER, *Della comunione legale*, in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, cit., I, 1, p. 361; SESTA, *Diritto di famiglia*, Padova, 2005, p. 227 ss.; SPINELLI-PARENTE, *Le convenzioni matrimoniali in generale*, in *I rapporti patrimoniali nella famiglia*, I, Bari, 1987, p. 65; VALIGNANI, *I limiti all'autonomia privata dei coniugi nell'assetto dei loro rapporti patrimoniali*, in *Famiglia*, 2001, p. 381 ss.; ZACCARIA, *La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia: le posizioni della dottrina*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, II, p. 415.

<sup>2</sup> Cfr., ex multis, AA.VV., *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, a cura di M. Sesta, Milano, 2017, p. 331 ss.; AA.VV., *Le unioni civili e le convivenze*, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017, p. 173 ss.; AA.VV., *Unione civile e convivenza*, in *Tratt. dir. fam.* diretto da Bonilini, V, Torino, 2017; ASTONE, *I regimi patrimoniali delle unioni civili nella l. n. 76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 902 ss.; BUFFONE-GATTUSO-WINKLER, *Unione civile e convivenza*, Milano, 2017, p. 191 ss.; CALVIGIONI-PALMIERI-PIOLA, *Unioni civili e convivenze di fatto*, Bologna, 2017; Corradi, *Unione civile, e comunione convenzionale*, in AA.VV., *Unione civile e convivenza*, in *Tratt. dir. fam.* diretto da Bonilini, V, Torino, 2017, p. 317 ss.

<sup>3</sup> Al riguardo, deve osservarsi che, fermo il richiamo alla intera sezione IV, la legge istitutiva delle unioni civili non ha fatto rinvio agli artt. 161, 165 e 166-bis: essi, pertanto, non si applicano alle comunioni convenzionali stipulate da parti unite civilmente. Quanto all'art. 161 - a mente del quale gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti - l'omesso rinvio è dovuto a un difetto di coordinamento, che potrebbe dar luogo a censure di incostituzionalità (al riguardo, discorrono di omissione "inspiegabile" BUFFONE-GATTUSO-WINKLER, op. cit., p. 193); il mancato richiamo dell'art. 165 è, invece, giustificato dalla scelta legislativa di riservare a persone maggiorenni l'accesso all'unione civile, senza alcuna deroga (differentemente, quindi, da quanto accade per il minore emancipato, il quale, in presenza di talune condizioni, ha accesso al matrimonio); il mancato rinvio all'art. 166-bis, infine, troverebbe giustificazione nella circostanza che, essendo l'apporto dotale tradizionalmente considerate come apporto muliebre in favore

norma dettata dall'art. 159, che sancisce il regime patrimoniale della comunione legale solo *in mancanza di diversa convenzione*, hanno indotto parte della dottrina a reputare che il legislatore abbia riservato all'**autonomia** dei paciscenti la possibilità di adottare, *in alternativa* al regime legale di comunione, un diverso e originale regime di fonte convenzionale, sul modello della comunione a partecipazione differita di origine scandinava<sup>4</sup>. Nondimeno, già una prima lettura del testo dell'art. 210 sembra sospingere verso l'opposta tesi, che assegna a questa disciplina la funzione di determinare il **grado di flessibilità** del modello legale di comunione e di moderarne la rigidità<sup>5</sup>, definendo l'ambito del potere dei paciscenti di "*modificare il regime della comunione legale dei beni*" (così si esprime il 1° comma dell'art. 210): essi non possono spingersi a comprendere nella comunione convenzionale «i beni indicati alle lettere *c*, *d* ed *e*» dell'art. 179» (210, 2° co.), né possono – relativamente «ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale» (210, 3° co.) – derogare alle norme relative all'amministrazione dei beni comuni e all'uguaglianza delle quote dettate con riferimento alla comunione legale<sup>6</sup>.

del marito, l'identità di sesso delle parti unite civilmente escluderebbe in radice la possibilità di una costituzione in dote nell'unione civile (così OBERTO, *I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto*, in AA.Vv., *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, cit., p. 44).

<sup>4</sup> Nell'ambito di quest'orientamento le posizioni dottrinali non sono, com'è naturale, del tutto uniformi: si va da chi afferma la completa autonomia, rispetto alla comunione legale, del regime di comunione conseguente alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 210 (come ad esempio: BONIS, *op. cit.*, p. 300 e ATLANTE, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia alla luce della prima esperienza professionale notarile*, in *Riv. notarato*, 1976, p. 6) a chi assume una posizione più sfumata e, pur riconoscendo una notevole area di coincidenza tra il regime legale e quello convenzionale, non per meno sostiene il carattere alternativo del secondo rispetto al primo (così: GRANELLI, *op. cit.*, p. 1424). Altri autori, senza negare il carattere integrativo della disciplina dettata nella sez. IV, rispetto a quella della sezione III, non escludono, però, la possibilità per i coniugi di dar vita a regimi comunitari alternativi rispetto a quello legale: in questo senso è AULETTA, *op. cit.*, p. 162; CATTANEO, *Del regime di separazione dei beni*, cit., p. 471; QUADRI, *La comunione convenzionale*, cit., p. 1106 ss.; FRAGALI, *op. cit.*, p. 25; DE PAOLA-MACRÌ, *op. cit.*, p. 224; GALASSO-TAMBURELLO, *op. cit.*, p. 783; GRASSO, *op. cit.*, p. 645; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 329; SESTA, *op. cit.*, p. 227; CORSI, *op. cit.*, II, p. 10; SPINELLI-PARENTE, *op. cit.*, p. 65 ss.

<sup>5</sup> In questo senso cfr.: IRTI, *op. loc. cit.*

<sup>6</sup> IRTI, *op. loc. cit.*; DELL'OLIO, *op. cit.*, p. 263; C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 89; CARAPEZZA FIGLIA-CIPRIANI-FREZZA-PERLINGIERI-VIRGADAMO, *op. cit.*, p. 115, ove si sottolinea la immodificabilità, nell'interesse delle parti e soprattutto dei terzi, anche del regime della responsabilità patrimoniale posto dagli artt. 186 ss., trattandosi di immodificabilità "presupposta" dall'art. 211; CIAN-VILLANI, *op. loc. cit.*; BARBIERA, *La comunione legale*, cit., p. 447; RUSSO, *L'autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali*, in *Vita notarile*, 1982, p. 503; MAJELLO, *op. cit.*, p. 11; GALLETTA, *op. cit.*, p. 30 ss. Come evidenziato nella nota precedente, vari autori (come ad es. Auletta, Cattaneo, Galasso, Tamburello, Grasso, Quadri, Corsi, Santosuosso, Sesta) pur configurando la possibilità per i coniugi di dar vita a regimi patrimoniali comunitari diversi da quello legale, non per meno concordano sul carattere meramente integrativo della disciplina legale di quella dettata dall'art. 210.

Il contrasto, d'incerta disciplina applicabile: in quella prescelta dalle parti la comunione legale verrebbe non ha mancato – come si è visto nella famiglia del 1975, i pro e i contro i limiti dell'autonomia esercitate dal clima della Riforma<sup>8</sup>.

D'altronde, la formula dell'art. IV («*Della comunione convenzionale*») ripropone la nozione di comunione, la cui intelligibilità, un segno del tempo, sfumandone i contorni, è contesa tra i territori dell'

<sup>7</sup> Chiara, sul punto, PITTALIS, *Le convenzioni matrimoniali*, a cura di M. Sesta, cit. p. 10, porterebbe a ritenere sufficiente deroghe apportate al regime legale risulterebbe incompleto e porrebbe il problema di riferimento per integrare il contratto.

<sup>8</sup> Il vizio di metodo è denunciato dalla dottrina civilistica dell'ultimo periodo, in una polemica che si è accesa, sul fine dell'istituto della comunione legale. Sulla riforma del diritto di famiglia, in *Dir. e giur.*, 1945, materia familiare, nella quale gli autori, in *ED*, X, Milano, come casella nella quale inquadrare il problema, avendo ad oggetto rapporti non comunitari, il ... significato proprio, o tecnico, come contratti in senso tecnico (p. 512). Il problema è stato affrontato in *matrimoniali*, in *Riv. notarato*, I, 1945, p. 10.

<sup>9</sup> Basterà richiamare alla memoria la dottrina di *Dir. e giur.*, 1945, materia familiare, nella quale gli autori, in *ED*, X, Milano, come casella nella quale inquadrare il problema, avendo ad oggetto rapporti non comunitari, il ... significato proprio, o tecnico, come contratti in senso tecnico (p. 512). Il problema è stato affrontato in *matrimoniali*, in *Riv. notarato*, I, 1945, p. 10.

<sup>10</sup> La dottrina sul tema della comunione tra i coniugi, ma anche da richiamare letterario, perciò, risultando un'informazione sulla dottrina e giuridica, si veda la nota bibliografica compilata da IRTI, in *Nuova giur. civ.*, 1976, p. 10.



Così profonde e radicali le differenze tra la comunione regolata nel libro III del Codice (artt. 1100 ss.) e quella disciplinata nell'ambito dei regimi patrimoniali della famiglia, da ingenerare perfino il sospetto che l'una e l'altra siano sciolte da ogni legame<sup>11</sup>: prettamente *statica* la comunione ordinaria, spiccatamente *dinamica* quella tra i coniugi / le parti unite civilmente; l'una, per usare le parole della legge, è «... costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose ...» (art. 2248); l'altra è, in primo luogo, disciplina dei nuovi acquisti, *regime patrimoniale* di un gruppo nel suo divenire.

Di qui, il **carattere globale della comunione tra i coniugi e tra parti unite civilmente**, e cioè la sua vocazione ad abbracciare un complesso più ampio di situazioni di contitolarità rispetto alla proprietà e agli altri diritti reali<sup>12</sup>, a cui si contrappone quello **parziale della comunione ordinaria**: la tendenziale instabilità (art. 1111, 1° co.) e temporaneità (art. 1111, 2° co.) dell'una, alla quale fa da contrappunto la tendenziale stabilità dell'altra (art. 191); la indisponibilità da parte del coniuge o dell'unito civilmente della propria quota di partecipazione alla comunione legale<sup>13</sup>, a cui si contrappone il potere riconosciuto a ciascun partecipante alla comunione ordinaria di disporre del proprio diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della propria quota (art. 1103); infine, l'esigenza di prevedere e disciplinare, per la sola comunione convenzionale, una fase, quella dello scioglimento, preliminare e propedeutica alla divisione.

Il carattere *dinamico* della comunione convenzionale – che ne segna, a un tempo, il distacco da quella ordinaria e la suggestiva contiguità alla disciplina propria di altre forme associative<sup>14</sup> – fa emergere, in primo piano, la **funzione**

<sup>11</sup> Muovendo anche dal rilievo dell'assenza di una norma di rinvio simile a quella dell'abrogato art. 216, la dottrina non ha mancato di sottolineare le numerose differenze tra comunione ordinaria e comunione legale tra coniugi: cfr. SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 367; CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 341 ss.; PINO, *op. cit.*, p. 107; C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 92; BUSNELLI, *op. cit.*, p. 42; OPPO, *Diritto di famiglia e diritto dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 379; DE PAOLA-MACRÌ, *op. cit.*, p. 85; CORSI, *op. cit.*, p. 58; FORTINO, *op. cit.*, p. 218; SESTA, *op. cit.*, p. 175. L'orientamento prevalente sembra essere senz'altro quello che ravvisa tra le due forme di comunione un rapporto di genere-specie.

<sup>12</sup> Sottolinea il carattere di disciplina globale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, come *proprium* della comunione legale: C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 92. È appena il caso di rilevare che parlando di "globalità" non si intende affermare il carattere universale alla comunione legale. Quest'ultima, infatti, pur abbracciando un ampio complesso di situazioni di contitolarità non si estende alla totalità delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo ai coniugi e, pertanto, in nessun caso può qualificarsi come universale.

<sup>13</sup> Cfr. CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi*, cit., p. 341, i quali sembrano cogliere nel carattere della inalienabilità della quota di partecipazione alla comunione tra coniugi il tratto di specialità di questa rispetto alla comunione ordinaria. Gli AA. argomentano l'indisponibilità da parte del singolo coniuge della propria quota «... da tutto il sistema delle norme, dalla tradizione giuridica in materia e insieme dalla mancanza di una disposizione corrispondente all'art. 1103 cod. civ. ...» (*loc. cit.*).

<sup>14</sup> Significativamente CIAN-VILLANI, *op. loc. ult. cit.*, oltre ad evocare il parallelismo tra scioglimento e liquidazione nella disciplina delle società e in quella della comunione legale (p. 342), rinnovano, per la

regolamentare<sup>15</sup> che assolve o non solo, mezzo per **disfuturo dei rapporti patrinle parti**. Sicché, la dottrina senza tra le convenzioni dei sussistere alcun dubbio che nio in unione civile per effniugi abbiano manifestato cessarne gli effetti civili (a delle convenzioni persiste s

comunione legale tra i coniugi il p sollevata dalla dottrina nell'immine *op. cit.*, p. 88 ss., 97 ss.; BESSONE-A patrimoniale e nuovo diritto di fam dei beni, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 2 1979, p. 417 ss., 423; CORSI, *op. cit.*

<sup>15</sup> Il merito di aver tratteggiato della convenzione matrimoniale sp in *Vita notarile*, 1982, p. 503 (dal convenzioni matrimoniali gli accoi BRIELLI, *I rapporti patrimoniali tra funzione di statuizione relativa a be 29; A. e M. FINOCCHIARO, Diritto di coniugi*, cit., p. 60 ss. Adotta in un'i distinzione tra contenuto program DRI, *La comunione convenzionale*,

<sup>16</sup> Nondimeno, non si è mancat nel nuovo istituto l'intero assetto matrimoniale" è stata sostituita dal gitazione linguistica quasi evocanti niali nelle unioni civili e nelle cor civili e delle convivenze, Torino, 20

<sup>17</sup> Cfr. SARACENO, *Comma 13*, in p. 175.

ne regolata nel libro III del  
to dei regimi patrimoniali  
na e l'altra siano sciolte da  
naria, spiccatamente *dina-*  
a, per usare le parole della  
dimento di una o più cose  
nuovi acquisti, *regime pa-*

**coniugi e tra parti unite**  
omplesso più ampio di si-  
altri diritti reali<sup>12</sup>, a cui si  
ria; la tendenziale instabi-  
) dell'una, alla quale fa da  
91); la indisponibilità da  
uota di partecipazione alla  
rosciuto a ciascun parteci-  
diritto e cedere ad altri il  
1103); infine, l'esigenza  
enzionale, una fase, quella  
sione.

ale – che ne segna, a un  
contiguità alla disciplina  
primo piano, la **funzione**

simile a quella dell'abrogato art.  
tra comunione ordinaria e comu-  
ni, *La comunione dei beni tra co-*  
NCA, *op. cit.*, p. 92; BUSNELLI, *op.*  
1977, I, p. 379; DE PAOLA-MACRI,  
*cit.*, p. 175. L'orientamento preva-  
unione un rapporto di genere-spe-

iali tra i coniugi, come *proprium*  
i rilevare che parlando di "globa-  
ale. Quest'ultima, infatti, pur ab-  
tende alla totalità delle situazioni  
può qualificarsi come universale.  
H, i quali sembrano cogliere nel  
e tra coniugi il tratto di specialità  
disponibilità da parte del singolo  
dizione giuridica in materia e in-  
od. civ. ...» (*loc. cit.*).

e il parallelismo tra scioglimento  
legale (p. 342), rinnovano, per la

**regolamentare**<sup>15</sup> che assolve la convenzione volta a definirne l'oggetto: non già, o non solo, mezzo per disporre di un diritto, ma soprattutto **statuto dell'assetto futuro dei rapporti patrimoniali nel loro divenire, in costanza di vincolo tra le parti**. Sicché, la dottrina più attenta ha rilevato che, non esistendo alcuna differenza tra le convenzioni dei coniugi e quelle delle parti unite civilmente<sup>16</sup>, non può sussistere alcun dubbio che, nella particolare ipotesi di conversione del matrimonio in unione civile per effetto della rettificazione anagrafica del sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili (art. 1, comma 17, della l. 20.5.2016, n. 76), l'efficacia delle convenzioni persiste senza soluzione di continuità<sup>17</sup>.

comunione legale tra i coniugi il problema della sua soggettività (pp. 410 e 411). Una questione subito sollevata dalla dottrina nell'imminenza della novella (cfr. SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 367; DE PAOLA-MACRI, *op. cit.*, p. 88 ss., 97 ss.; BESSONE-ALPA-D'ANGELO-FERRANDO, *op. cit.*, 2002, p. 221; OPPO, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 113; ATTARDI, *Profili processuali della comunione legale dei beni*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 25 ss.; A. e M. FINOCCHIARO, *Riforma del diritto di famiglia*, III, Milano, 1979, p. 417 ss., 423; CORSI, *op. cit.*, p. 59 e 155) e risolto in senso sostanzialmente negativo.

<sup>15</sup> Il merito di aver tratteggiato con decisione la distinzione tra profilo programmatico e dispositivo della convenzione matrimoniale spetta a RUSSO, *op. cit.*, in *Le convenzioni matrimoniali*, cit., p. 149 ss., e in *Vita notarile*, 1982, p. 503 (dalla quale citiamo), il quale esclude la possibilità di configurare come convenzioni matrimoniali gli accordi aventi mero contenuto dispositivo (p. 493, 514, 522). Altresi GABRIELLI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 264. Alla convenzione matrimoniale attribuisce la funzione di statuizione relativa a beni da acquistare in futuro BARASSI, *op. cit.*, p. 536; PARENTE, *op. cit.*, p. 29; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1203; DE RUBERTIS, *La comunione convenzionale tra coniugi*, cit., p. 60 ss. Adotta in un'indagine sulla comunione convenzionale la prospettiva "feconda" della distinzione tra contenuto programmatico e contenuto dispositivo della convenzione matrimoniale, QUADRÌ, *La comunione convenzionale*, cit., p. 1114.

<sup>16</sup> Nondimeno, non si è mancato di rilevare che, nella legge sulle unioni civili (che pure ha trasposto nel nuovo istituto l'intero assetto giuridico delle convenzioni matrimoniali), la formula "convenzione matrimoniale" è stata sostituita dalla espressione "convenzione patrimoniale", "con giochi di prestidigitazione linguistica quasi evocanti sciarade da Settimana enigmistica": così OBERTO, *I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto*, in AA.Vv., *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, Torino, 2016, p. 44.

<sup>17</sup> Cfr. SARACENO, *Comma 13*, in *Le unioni civili e le convivenze*, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017, p. 175.

Dalla configurazione della convenzione come *contratto*<sup>18</sup> *regolamentare* discende, da un canto, l'inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 161 ss.<sup>19</sup> agli accordi non riconducibili al modello della convenzione regolata dall'art. 210<sup>20</sup> (non aventi, cioè natura programmatica); dall'altro, la diretta applicabilità alle convenzioni delle regole sull'autonomia dei contraenti (art. 1322), sugli effetti del contratto (artt. 1372 ss.), sull'interpretazione (artt. 1362 ss.); sulla invalidità, ove non derogate da norme speciali, come accade, a esempio, con riguardo alla incapacità per minore età.

La disputa sul carattere (legale o autonomo) della comunione convenzionale, come emerge anche da questa semplice e rapida introduzione, non può svolgersi al di fuori di questi temi e riflettere, di volta in volta, le implicite o esplicite prese di posizione su problemi più generali, che, peraltro, l'economia di questo lavoro ci preclude di svolgere compiutamente<sup>21</sup>, ma dei quali è impossibile, però, tacere del tutto.

## 2. La comunione convenzionale come regime comunitario di fonte eteronoma

Il dibattito sulla natura della comunione convenzionale, come s'è detto, non ha carattere meramente classificatorio, giacché le conseguenze che discendono dall'una e dall'altra presa di posizione non sono trascurabili<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Con le note sentenze nn. 188/1970 e 91/1973, la Corte costituzionale ha preso significativa posizione in ordine all'annosa questione relativa alla natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali (le due sentenze possono leggersi, la prima in *Giur. it.*, 1971, I, 1, c. 801, in *Foro it.*, 1971, I, c. 14, in *Giust. civ.*, 1971, III, p. 10; la seconda in *Giur. it.*, 1974, I, 1, c. 18 e in *Foro it.*, 1973, I, c. 2014). Con la sentenza n. 188/1970 la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 cod. civ. (per contrasto con l'art. 3 Cost.) nella parte in cui disponeva un diverso regime probatorio tra la simulazione delle convenzioni matrimoniali e la simulazione del contratto (art. 1417). La sentenza n. 91/1973, sancì, a sua volta l'illegittimità dell'art. 781 contenente il divieto di liberalità tra coniugi, in quanto contrastante con il principio d'uguaglianza di cui all'art. 3. In dottrina l'opinione che sembra prevalere è nel senso di configurare le convenzioni matrimoniali come contratti in senso tecnico: cfr., tra i molti: MESSINEO, *op. cit.*, p. 512; BUSNELLI, *Convenzione matrimoniale*, in *ED*, X, Milano, 1962, p. 514; CORSI, *op. cit.*, p. 68; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 56.

<sup>19</sup> Fatto salvo quanto si è già osservato con riguardo al mancato richiamo degli artt. 161, 165 e 166-bis nella legge istitutiva delle unioni civili.

<sup>20</sup> Tale, a esempio, il patto esclusivamente volto a rendere comune la proprietà su un bene personale ex art. 179 cod. civ., che, in difetto, ne sarebbe escluso.

<sup>21</sup> Per la trattazione dei quali non ci resta che rinviare ai capitoli dedicati alle convenzioni matrimoniali e alla comunione legale.

<sup>22</sup> Tendono ad attenuarne la rilevanza A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1195 ss.

In primo luogo, esse sono sotto il duplice profilo di regolamento convenzionale

Quanto al primo aspetto come regime autonomo e smentite, doverosi escludere che i privati possano essere colti in comunione legale<sup>24</sup>, ad esse dalle parti<sup>25</sup>. Se, al contrario, nella comunione convenzionale la mera funzione di lasciate vuote dalle parti and via, con le regole proprie de

Anche la disciplina della seconda che alla comunione prospettiva dell'autonomia, singoli patti importerebbe l'intero dei coniugi o le parti unite civili parte del suo contenuto col prospettiva della comunione gime legale, dovrebbe, invece

<sup>23</sup> Meno apprezzabili ci sembrano del contratto. Non ci sentiamo di cedere nel senso che esse debbono essere considerate semplici deroghe o eccezioni alla comunione convenzionale come un autonomo esito di un'infelice interpretazione della convenzione mutino a seconda che, ovvero si atteggi a fonte di un originario nostro modo di vedere, andrà interpretato, nell'ambito dei quali non mi si estensiva, né è data all'interprete la neutico dell'interpretazione compless

<sup>24</sup> Cfr. IRTI, *op. cit.*, p. 459.

<sup>25</sup> RUSSO, *op. cit.*, p. 175.

<sup>26</sup> Di diverso avviso, sono SANCHEZ, che ritiene che la comunione gime legale della comunione avrebbe il piano della analogia. L'interprete, può solo qualora la lacuna non possa essere colta dalle norme speciali. Ciò di cui potrebbe essere la disciplina della comunione ordinaria v comunione legale. Nella normalità dei casi la comunione non già in linea di analogia,

contratto<sup>18</sup> regolamentare di-  
 dettata dagli artt. 161 ss.<sup>19</sup>  
 zione regolata dall'art. 210<sup>20</sup>

la diretta applicabilità alle  
 i (art. 1322), sugli effetti del  
 62 ss.); sulla invalidità, ove  
 apio, con riguardo alla inca-

comunione convenzionale,  
 oduzione, non può svolgersi  
 le implicite o esplicite prese  
 l'economia di questo lavoro  
 i è impossibile, però, tacere

#### omunitario di fonte

onale, come s'è detto, non ha  
 nseguenze che discendono  
 urabili<sup>22</sup>.

zionale ha preso significativa posi-  
 : delle convenzioni matrimoniali (le  
 , in *Foro it.*, 1971, I, c. 14, in *Giust.*  
*it.*, 1973, I, c. 2014). Con la sentenza  
 4 cod. civ. (per contrasto con l'art. 3  
 a la simulazione delle convenzioni  
 . 91/1973, sancì, a sua volta l'illegit-  
 quanto contrastante con il principio  
 svalere è nel senso di configurare le  
 nolti: MESSINEO, *op. cit.*, p. 512; BU-  
 ORSI, *op. cit.*, p. 68; SANTOSUOSSO, *op.*

chiamo degli artt. 161, 165 e 166-bis  
 ne la proprietà su un bene personale

dicati alle convenzioni matrimoniali

o di famiglia, cit., p. 1195 ss.

In primo luogo, esse sono apprezzabili sul piano della integrazione del contratto<sup>23</sup>, sotto il duplice profilo: della tecnica per colmare le eventuali lacune del regolamento convenzionale e della nullità parziale.

Quanto al primo aspetto, se la comunione convenzionale viene configurata come regime autonomo e svincolato da quello legale, sembrerebbe, conseguentemente, doversi escludere la possibilità che le lacune della disciplina dettata dai privati possano essere colmate avendo riguardo alle disposizioni che regolano la comunione legale<sup>24</sup>, ad essa applicabili solo in caso di espresso rinvio operato dalle parti<sup>25</sup>. Se, al contrario, si attribuisce alla disciplina sulla comunione convenzionale la mera funzione di derogare a quella della comunione legale, gli spazi lasciati vuoti dalle parti andrebbero riempiti, anche in assenza di un espresso rinvio, con le regole proprie della comunione legale.

Anche la disciplina della nullità parziale sembra atteggiarsi diversamente a seconda che alla comunione convenzionale si assegni una o altra natura. Nella prospettiva dell'autonomia, la nullità parziale della convenzione o la nullità di singoli patti importerebbe la nullità dell'intera convenzione, se risultasse che i coniugi o le parti unite civilmente non l'avrebbero posta in essere senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (art. 1419)<sup>26</sup>. Muovendo nella diversa prospettiva della comunione convenzionale come semplice deformazione del regime legale, dovrebbe, invece, reputarsi che la nullità dei patti derogatori determi-

<sup>23</sup> Meno apprezzabili ci sembrano le conseguenze che si fanno discendere sul piano dell'ermeneutica del contratto. Non ci sentiamo di consentire appieno con DE RUBERTIS, *La comunione convenzionale tra coniugi*, cit., p. 40, laddove l'Autrice afferma che se le clausole contenute nella convenzione sono considerate semplici deroghe o eccezioni particolari nell'ambito del regime legale, sarebbe inevitabile concludere nel senso che esse debbono essere interpretate restrittivamente e, viceversa, se si configura la comunione convenzionale come un autonomo regime pattizio, il ricorso al regime legale sarà possibile solo ad esito di un'infelice interpretazione sistematica. In particolare dubito che i canoni interpretativi della convenzione mutino a seconda che essa si risolva in una deroga alla disciplina legale della comunione ovvero si atteggi a fonte di un originale regime patrimoniale. Nell'uno e nell'altro caso la convenzione, a nostro modo di vedere, andrà interpretata facendo applicazione dei criteri fissati dagli artt. 1362 ss. cod. civ., nell'ambito dei quali non mi sembra vi siano spazi per la scelta tra un'interpretazione restrittiva o estensiva, né è data all'interprete la possibilità di scegliere se fare applicazione o meno del canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole (1363).

<sup>24</sup> Cfr. IRTI, *op. cit.*, p. 459.

<sup>25</sup> RUSSO, *op. cit.*, p. 175.

<sup>26</sup> Di diverso avviso, sono SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 335 e CORSI, *op. cit.*, II, p. 10 ss., per i quali il regime legale della comunione avrebbe prevalenza rispetto a quello della comunione ordinaria, anche sul piano della analogia. L'interprete, pertanto, potrebbe ricorrere alla disciplina della comunione ordinaria solo qualora la lacuna non possa essere fruttuosamente colmata attraverso l'applicazione analogica delle norme speciali. Ciò di cui potrebbe dubitarsi, peraltro, è dell'esistenza di una lacuna nel caso in cui la disciplina della comunione ordinaria venisse configurata come generale rispetto a quella speciale della comunione legale. Nella normalità dei casi, infatti, la disciplina sulla comunione ordinaria troverebbe applicazione non già in linea di analogia, ma in linea diretta.

nerrebbe l'automatica reviviscenza della regola derogata<sup>27</sup>: la convenzione risultante dalle residue clausole di fonte convenzionale e da quelle di fonte legale continuerà a disciplinare i rapporti patrimoniali<sup>28</sup>.

A sostegno della tesi che configura la comunione convenzionale come un autonomo regime patrimoniale della famiglia si adduce, oltre a fragili argomenti di carattere testuale<sup>29</sup> – quali l'intitolazione della sezione IV e l'impiego, al 3° comma dell'art. 210, di un condizionale («... i beni che *formerebbero* oggetto della comunione legale ...»), che starebbe a provare la possibilità che tali categorie di beni ricadano in comunione anche quando essa non sia di fonte legale<sup>30</sup> – un argomento più suggestivo, di tipo logico sistematico, fondato sul carattere dispositivo della disciplina sulla comunione legale. Si osserva, in particolare, che poiché ai sensi dell'art. 159 il regime legale di comunione è destinato a operare solo in difetto di una diversa convenzione, quando essi stipulano la convenzione prevista dall'art. 210, con ciò stesso escludono l'applicabilità del regime legale. In buona sostanza, nel caso di comunione convenzionale l'applicabilità del regime legale resterebbe preclusa per carenza del presupposto (negativo: assenza di diversa convenzione) al quale l'art. 159 ne condiziona l'operatività<sup>31</sup>.

A questo rilievo si è obiettato<sup>32</sup> che l'unico mezzo per escludere l'applicazione della disciplina della comunione legale sarebbe costituito dall'opzione per il regime di separazione. Nel sistema della legge, cioè, vi sarebbe un regime, quello della comunione, che trova sempre e comunque applicazione in assenza di una convenzione volta a respingerlo *in toto*. E di ciò costituirebbero conferma, oltre alla stessa disciplina sulla comunione convenzionale, la sicura inidoneità della convenzione diretta alla costituzione del fondo patrimoniale a impedire che i beni estranei al fondo cadano in regime di comunione legale<sup>33</sup>.

<sup>27</sup> Più precisamente dovremmo dire che la nullità del patto derogatorio conserva efficacia alla regola legale.

<sup>28</sup> RUSSO, *op. loc. cit.*

<sup>29</sup> Tendono decisamente a svalutare, in questo ambito, gli argomenti di carattere letterale: CORSI, *op. cit.*, p. 2 e QUADRI, *La comunione convenzionale*, cit., p. 1106. Deve, comunque, aggiungersi che tra gli argomenti letterali, quello della intitolazione di un capo o di una sezione è certamente tra i più deboli e diviene, poi, privo di qualsiasi pregio, quando l'intitolazione si ponga in contraddizione col contenuto delle disposizioni.

<sup>30</sup> L'argomento è impiegato da GRANELLI, *op. cit.*, p. 1424 ed è confutato in IRTI, *op. cit.*, p. 454. QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 1107, suggerisce di intendere il riferimento ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale nel senso che le limitazioni previste dalla disciplina richiamata riguardano i beni che *già per legge* (e quindi indipendentemente da una convenzione) sono destinati a cadere in comunione.

<sup>31</sup> L'argomento è speso da: DE PAOLA-MACRÌ, *op. loc. cit.*; GRANELLI, *op. cit.*, p. 1421; ATLANTE, *op. ult. cit.*, p. 10; A. e M. FINOCCHIARO, *Riforma del diritto di famiglia*, cit., I, p. 454 ss.

<sup>32</sup> Cfr., tra gli altri, GALLETTA, *op. cit.*, p. 28 ss.

<sup>33</sup> GALLETTA, *op. loc. cit.* Non può trascurarsi, peraltro, che non manca in dottrina chi esclude che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale sia qualificabile alla stregua di una convenzione: PINO, *op. cit.*, p. 138; CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi*, cit., I, p. 345. L'orientamento prevalente, tuttavia, è in sen-

Altri, ma non decisivi, è il segno dell'una o dell'altra opzione. L'affermato carattere eteronome gherebbe col dettato della Costituzione costituzionale di eguaglianza che il regime di comunione francese, che hanno costituito agevole obiettare che il carattere improbabile l'individuazione all'art. 29 Cost.<sup>34</sup>; agli almeno efficace, che l'esperienza valore del tutto relativo sul

La tesi, che ci sembra più maggiore coerenza anche con l'art. 211, è quella che assegna al **grado di flessibilità del n** zardo affermare ormai sostituito a svalutare, o radicalmente comunione convenzionale *ex di comunione legale, che si effetto di una convenzione* sensi dell'art. 162 cod. civ.

### 3. Le convenzioni atipiche

Più controversa la divisione sistema tratteggiato dal legislatore (e, oggi, delle parti unite civiltà tra separazione dei beni deformata) *ex artt. 210 e 211*.

mento prevalente, tuttavia, è in senso in *Tratt. Rescigno*, 3, Torino, 1996.

<sup>34</sup> Così: CATAUDELLA, *Ratio del* p. 303.

<sup>35</sup> Noti gli argomenti a sostegno favorevole dall'interpretazione dell'art. essa afferma l'inderogabilità delle inoltre, parlando di beni che «son convenzione tra i coniugi determinati»

<sup>36</sup> Per tutti v. CIAN-VILLANI, *La*

ta<sup>27</sup>: la convenzione risulta da quelle di fonte legale

convenzionale come un ausilio oltre a fragili argomenti di fonte IV e l'impiego, al 3° ordine, di quelle che si vorrebbero oggetto della disciplina che tali categorie di di fonte legale<sup>30</sup> — un argomento sul carattere dispositivo particolare, che poiché è destinato a operare solo in caso di inapplicabilità della convenzione prevista nel regime legale. In buona misura, l'incapacità del regime legale di provvedere: assenza di diversa condotta<sup>31</sup>.

Per escludere l'applicazione di quanto previsto dall'opzione per il regime legale, sarebbe un regime, quello di comunione in assenza di una convenzione, che si dovrebbe confermare, oltre che, la sicura inidoneità della disciplina a impedire che i beni entrino in comunione<sup>33</sup>.

Il diritto conserva efficacia alla regola

contenuti di carattere letterale: CORSI, *op. cit.*, p. 454. Qualunque, comunque, aggiungersi che tra gli argomenti di fonte legale è certamente tra i più deboli e fragili in contraddizione col contenuto

adottato in IRTI, *op. cit.*, p. 454. Qualunque che formerebbero oggetto della disciplina richiamata riguardano i beni che già sono destinati a cadere in comunione.

LI, *op. cit.*, p. 1421; ATLANTE, *op. ult.*, p. 454 ss.

1) manca in dottrina chi esclude che di una convenzione: PINO, *op. cit.*, p. 345. L'orientamento

Altri, ma non decisivi, argomenti sono stati addotti, di volta in volta, a sostegno dell'una o dell'altra opinione che si fronteggiano. E, così, si è sostenuto che l'affermato carattere eteronomo della comunione convenzionale meglio si coniugherebbe col dettato della Costituzione, garantendo la piena attuazione del principio costituzionale di eguaglianza tra i coniugi; altri richiamano la natura e funzione che il regime di comunione convenzionale assolve in ordinamenti, quale il francese, che hanno costituito un modello per il legislatore italiano. Se ai primi è agevole obiettare che il carattere dispositivo del regime comunitario legale rende improbabile l'individuazione della *ratio* dell'istituto nella necessità di dare attuazione all'art. 29 Cost.<sup>34</sup>; agli altri si replica, con argomento meno raffinato, ma non meno efficace, che l'esperienza di altri ordinamenti, per quanto preziosa, ha un valore del tutto relativo sul piano ermeneutico.

La tesi, che ci sembra preferibile, e che si pone, a nostro avviso, in linea di maggiore coerenza anche col testo delle disposizioni contenute negli artt. 210 e 211, è quella che assegna alla disciplina in parola la **mera funzione di indicare il grado di flessibilità del modello legale di comunione**<sup>35</sup>. E non costituisce azzardo affermare ormai sostanzialmente acquisito in dottrina l'orientamento tendente a svalutare, o radicalmente negare, il carattere autonomo del regime di comunione convenzionale ex art. 210. Essa, pertanto, può definirsi come una *specie di comunione legale, che si caratterizza perché avente un oggetto modificato*, per effetto di una convenzione stipulata tra i coniugi o tra le parti unite civilmente ai sensi dell'art. 162 cod. civ.<sup>36</sup>.

### 3. Le convenzioni atipiche e miste

Più controversa la diversa e ulteriore questione, se si dia, all'interno del sistema tratteggiato dal legislatore del 1975, uno spazio all'autonomia dei coniugi (e, oggi, delle parti unite civilmente) ulteriore rispetto a quello della mera alternativa tra separazione dei beni e comunione legale o comunione legale modificata (o deformata) ex artt. 210 e 211.

Il regime prevalente, tuttavia, è in senso contrario, per tutti v. GRASSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. Rescigno*, 3, Torino, 1996, p. 422.

<sup>34</sup> Così: CATAUDELLA, *Ratio dell'istituto e ratio della norma nella comunione legale tra i coniugi*, cit., p. 303.

<sup>35</sup> Noti gli argomenti a sostegno di questa impostazione, svolti tutti in IRTI, *op. loc. cit.*: la norma ricavabile dall'interpretazione dell'art. 210 affida ai coniugi la mera possibilità di modificare il regime legale, essa afferma l'inderogabilità delle regole sull'amministrazione e sull'uguaglianza delle quote. L'art. 211, inoltre, parlando di beni che «sono entrati a far parte della comunione dei beni» rende evidente che la convenzione tra i coniugi determina l'ampliamento dell'oggetto di una preesistente comunione.

<sup>36</sup> Per tutti v. CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, cit., p. 407.

I due problemi, della natura autonoma della comunione convenzionale *ex artt.* 210 e 211 e della possibilità di dar vita a regimi patrimoniali atipici, sono stati spesso prospettati, un po' sbrigativamente, come due facce della medesima medaglia. Omettendo, forse, di considerare che assegnare alla disciplina contenuta negli artt. 210 e 211 la funzione di **integrare** o **modificare** il regime legale di comunione non comporta, come necessaria conseguenza, di escludere la possibilità per i coniugi e per le parti unite civilmente di stipulare altre e diverse convenzioni volte a regolare i propri rapporti patrimoniali in modo originale rispetto a quello previsto dalla legge.

Quantomeno, la soluzione negativa non può fondarsi esclusivamente sul rilievo della limitata autonomia in punto di modificazione del regime comunitario legale: l'avvenuta tipizzazione<sup>37</sup> di un modello di comunione destinato a trovare applicazione in assenza di diversa convenzione e la prevista limitata possibilità per essi di introdurre modificazioni a tale modello non recano con sé la sicura esclusione di ulteriori spazi entro i quali può esercitarsi l'autonomia. E, viceversa, il consentire sulla possibilità di dar luogo a regimi patrimoniali non coincidenti con quelli tipizzati (comunione legale e comunione legale modificata) non necessariamente comporta la configurazione della comunione convenzionale di cui all'art. 210 come un regime comunitario autonomo.

I due problemi attengono a diversi profili dell'autonomia contrattuale: quello del potere d'incidere sul modello tipizzato (art. 1322, 1° co.) e, l'altro, di creare modelli nuovi e diversi da quelli tipici (art. 1322, 2° co.). Non necessariamente la soluzione offerta al primo condiziona quella del secondo.

Gli artt. 210 e 211 sembrano attenere specificatamente al primo profilo: essi ci dicono che non v'è una libertà illimitata nel determinare il contenuto della convenzione modificativa del regime legale della comunione, e individuano esplicitamente «... i limiti imposti dalla legge ...» al potere di determinare il contenuto del contratto. Ma le due disposizioni tacciono sul potere di porre in essere **convenzioni atipiche**.

Questo secondo problema deve trovare soluzione *aliunde*.

#### 4. Autonomia delle parti e diritti inderogabili

Che il rapporto coniugale o quello derivante dalla costituzione di una unione civile non valga ad escludere la possibilità per i coniugi o per le parti unite civilmente di stipulare tra loro contratti di qualsivoglia tipo e contenuto non sembra seriamente posto in discussione dalla dottrina, che non dubita dell'applicabilità

<sup>37</sup> Sul rapporto tra prassi e modelli legislativi di regimi patrimoniali tra coniugi si richiamano le pagine di SACCO, in *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989, p. 49 ss., il quale presenta la comunione legale come un modello recepito dalla prassi.

alle convenzioni *ex artt.* 210 e 211. La giurisprudenza, prece-  
mente orientata in quest  
dalla famiglia non v'ha  
la possibilità di stipulare  
a titolo gratuito od oner  
tratti diretti a realizzare

In generale, insomm  
civile comporti una ridu  
unite civilmente pertien

E, tuttavia, sarebbe  
sovrapposibilità tra la s  
altri soggetti di attività  
l'esistenza di un **nucleo**  
isce un importante limit  
niugi e delle parti unite  
diritti inderogabili, cost  
di tutela degli interessi c  
finisce col comprimere

Peraltro – pur nella c  
limiti posti dall'ordinan

<sup>38</sup> Tra gli altri possono vede  
SANTOSUSSO, *op. cit.*, p. 4; DE  
*trimoniali che limitano la disp*  
*cit.*, p. 792.

<sup>39</sup> Della giurisprudenza del  
panorama della giurisprudenza  
PEPE, *op. cit.*, p. 236 ss.

<sup>40</sup> Anche il quesito relativo  
contratto di società di persone,  
*gazioni*, 1976, I, p. 3. Quanto a  
nioni ordinarie con riguardo a

<sup>41</sup> Cfr., ad esempio, Cass. 1  
del rifiuto al coacquisto argom  
cod. civ.

<sup>42</sup> In generale sui limiti pos  
piena realizzazione del princip  
*niugi*, (Atti di un convegno di  
trimoniali: SACCO, *Regime pat*  
GRASSO, *Il regime patrimonial*  
anche agli obblighi di cui agli  
*Regime patrimoniale della fan*  
46.

ne convenzionale *ex artt.* noniali atipici, sono stati ce della medesima meda- disciplina contenuta ne- il regime legale di comu-cludere la possibilità per re e diverse convenzioni originale rispetto a quello

si esclusivamente sul ri- e del regime comunitario nione destinato a trovare evista limitata possibilità i recano con sé la sicura 'autonomia. E, viceversa, imoniali non coincidenti le modificata) non neces- ne convenzionale di cui

omia contrattuale: quello ° co.) e, l'altro, di creare . Non necessariamente la )

te al primo profilo: essi ci e il contenuto della con- ne, e individuano esplici- determinare il contenuto li porre in essere **conven-**

unde.

stituzione di una unione o per le parti unite civil- e contenuto non sembra dubita dell'applicabilità

a coniugi si richiamano le pagine 89, p. 49 ss., il quale presenta la

alle convenzioni *ex art.* 162 delle norme sull'autonomia contrattuale<sup>38</sup>. Ed anche la giurisprudenza, precedente e successiva alla Novella del 1975<sup>39</sup>, risulta decisamente orientata in questa direzione: quale che sia il regime patrimoniale adottato dalla famiglia non v'ha dubbio che i coniugi e le parti unite civilmente conservino la possibilità di stipulare tra loro contratti di scambio o con comunione di scopo<sup>40</sup>, a titolo gratuito od oneroso, tipici o atipici, sempreché, beninteso, si tratti di contratti diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

In generale, insomma, sembra potersi escludere che il matrimonio o l'unione civile comporti una riduzione della sfera di autonomia, che ai coniugi e alle parti unite civilmente pertiene come soggetti capaci d'agire<sup>41</sup>.

E, tuttavia, sarebbe affrettato ed erroneo concludere nel senso della assoluta sovrapposibilità tra la sfera dell'autonomia contrattuale *ex art.* 210 e quella degli altri soggetti di attività giuridica. Affrettato, perché ometterebbe di considerare l'esistenza di un **nucleo consistente di diritti inderogabili** (art. 160), che costituisce un importante limite per così dire *proprio* all'autonomia contrattuale dei coniugi e delle parti unite civilmente<sup>42</sup>. Erroneo, poiché proprio questo nucleo di diritti inderogabili, costituendo un parametro di valutazione della meritevolezza di tutela degli interessi che i contratti stipulati *ex art.* 162 sono diretti a realizzare, finisce col comprimere significativamente il reale ambito della loro autonomia.

Peraltro – pur nella considerazione dell'esistenza di un complesso di *speciali* limiti posti dall'ordinamento ai coniugi (e, a ricasco, alle parti unite civilmente)

<sup>38</sup> Tra gli altri possono vedersi: RUSSO, *op. cit.*, p. 153; MOSCARINI, *op. cit.*, p. 164; CORSI, *op. cit.*, p. 7; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 4; DE PAOLA-MACRI, *op. cit.*, p. 26; PARENTE, *op. cit.*; GHIRETTI, *Convenzioni matrimoniali che limitano la disponibilità dei beni pignorati*, in *Riv. notariato*, 1978, p. 589; DEL PASQUA, *op. cit.*, p. 792.

<sup>39</sup> Della giurisprudenza della Corte costituzionale si è fatto cenno nella precedente nota n. 15. Per un panorama della giurisprudenza di merito e legittimità, anteriore e successiva alla Novella, può vedersi PEPE, *op. cit.*, p. 236 ss.

<sup>40</sup> Anche il quesito relativo alla possibilità per i coniugi in regime di comunione legale di stipulare un contratto di società di persone, sembra ricevere risposta affermativa, cfr. FERRI, in *Riv. dir. comm. e obbligazioni*, 1976, I, p. 3. Quanto alla possibilità per i coniugi in comunione legale dei beni di stipulare comunioni ordinarie con riguardo a specifici diritti, per tutti QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 1114 ss.

<sup>41</sup> Cfr., ad esempio, Cass. 2.6.1989, n. 2688, in *Mass. Giur. it.*, 1989, c. 359, che fonda la legittimità del rifiuto al coacquisto argomentando dai principi in tema di autonomia negoziale disposti dall'art. 1322 cod. civ.

<sup>42</sup> In generale sui limiti posti a garanzia degli obblighi che derivano dal matrimonio e strumentali alla piena realizzazione del principio di eguaglianza tra i coniugi: *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, (Atti di un convegno di studi), Napoli, 1975. Nel senso che l'art. 160 non riguarda i diritti extrapatrimoniali: SACCO, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi*, cit., p. 325; GRASSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 404. Dell'avviso che la disposizione si riferisca anche agli obblighi di cui agli artt. 143, 147 e 148: BARBIERA, *La comunione legale*, cit., p. 435; MAIORCA, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *NN.D.I.*, App., VI, Torino, 1980, p. 463; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 46.

nello svolgimento della loro attività negoziale – ci sembra di poter affermare che la legge attribuisce a essi sia il potere di determinare il contenuto dei contratti tipici, sia quello di stipulare contratti non appartenenti a tipi aventi una disciplina particolare. In questo senso, e sul presupposto dell'applicabilità *in subiecta materia* della disciplina dettata dall'art. 1322 cod. civ., sembra senz'altro predicabile una piena autonomia dei coniugi e delle parti unite civilmente nella scelta del modello regolamentare del regime patrimoniale della famiglia. In particolare, e per il profilo che qui ci occupa, non ci sembra siano ravvisabili, sul piano dei principi generali o su quello delle regole dettate dalla legge di riforma<sup>43</sup>, argomenti che inducano ad escludere il potere di porre in essere contratti programmatici (convenzioni) atipici. Al contrario, un esame della disciplina introdotta con la Novella del 1975 sembra condurre senz'altro all'opposto risultato<sup>44</sup>.

Un primo elemento che induce a considerare il sistema aperto a **convenzioni atipiche** è costituito dall'assenza di una disposizione che in linea diretta escluda la possibilità di dar vita a regimi patrimoniali diversi da quelli aventi una precisa regolamentazione nella legge. La legge, a ben vedere, si limita a descrivere il solo regime patrimoniale generale della comunione legale, lasciando affidati alle regole del diritto comune i rapporti tra chi opti per la separazione dei beni<sup>45</sup> (art. 215 ss.) e prevedendo, genericamente, la possibilità per gli sposi o per le parti di una unione civile, in ogni momento, di stipulare (art. 162) o modificare (art. 163) convenzioni tra loro intercorse.

L'argomento dell'assenza di un divieto, di per sé debole, risulta, in qualche modo, irrobustito, oltre che dalla rilevata assenza di un repertorio di modelli legislativi di regimi patrimoniali, anche dal rilievo che in altre sedi, quando il legislatore ha voluto impedire a un gruppo di organizzare i propri rapporti sulla base di schemi diversi da quelli codificati, ha imposto un preciso divieto: l'art. 2249 cod. civ. costituisce, al riguardo, emblematico esempio.

Un altro argomento, che sembra deporre nel senso dell'**atipicità**, può trarsi dalla disposizione dell'art. 161, che, a proposito del contenuto delle convenzioni, un limite e un obbligo di contenuto positivo: i coniugi «... non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da

<sup>43</sup> Pone bene in evidenza come numerosi cambiamenti operati dalla Riforma (quali l'abolizione del divieto di modifica delle convenzioni dopo la celebrazione del matrimonio, la prevista facoltà di deroga al regime comunitario legale, la possibilità di scioglimento convenzionale del regime di comunione ex art. 191, gli ampi poteri attribuiti ai coniugi in ordine all'impiego e all'amministrazione dei beni del fondo patrimoniale) si traducano in un sicuro incremento della sfera dell'autonomia negoziale dei coniugi: GALLETTA, *op. cit.*, p. 9 ss.

<sup>44</sup> Per tutti, si vedano le pagine dedicate al tema da RUSSO, *op. cit.*, p. 99 ss.

<sup>45</sup> Negano che la "separazione dei beni" possa essere configurata come un regime patrimoniale alternativo alla comunione, considerando che essa è piuttosto assenza di un regime, e cioè applicazione delle norme di diritto comune: SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 361; CATTANEO, *Del regime di separazione dei beni*, cit., p. 462; QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 1110.

leggi alle quali non sono concreto il contenuto dei p La norma sembra piuttosto determinato e non solo dei venzioni atipiche. Essa pr contenuto dei patti che cc pure indirettamente, la pos nel suo convenuto, mediar *coniugi non possono fare*, disposizione si ricava, solt possono porsi in contrasto

Nella medesima direzione 163: la prima, che consen seconda, che sancisce la 1 L'una e l'altra appaiono ve piuttosto che a mortificarli

Infine, l'art. 159, che d coniugi alla disciplina sul zione stipulata nelle form insieme con quella dell'ar zione non è esclusivamente plina relativa alla comuni modo concreto le regole : convengono di assoggettar

In conclusione, anche ( VI, così come modificata norma che vieti di stipulari zato. Di qui la possibilità p il regime di separazione o legale (artt. 210 e 211) e, in affatto originale rispetto a

<sup>46</sup> Il fondamento razionale del terzi (cfr., ad es.: SANTOSUOSSO, *op. ricorso a schemi diversi da quelli abbiano una precisa ed immediata esigenza di controllo della liceità p. 404).*

<sup>47</sup> *Contra*: GALLETTA, *op. cit.*,

<sup>48</sup> CORSI, *op. cit.*, p. 8 ss.

<sup>49</sup> CORSI, *op. cit.*, p. 75.

<sup>50</sup> Nel medesimo senso v. AUC cisa come nel determinare il cont

sembra di poter affermare che il contenuto dei contratti tipici a tipi aventi una disciplina applicabilità *in subiecta materia* sembra senz'altro predicabile e civilemente nella scelta della famiglia. In particolare, e sono ravvisabili, sul piano della legge di riforma<sup>43</sup>, argo- essere contratti programmatici la disciplina introdotta con la posto risultato<sup>44</sup>.

Il sistema aperto a **convenzioni** che in linea diretta escluda si da quelli aventi una precisa e, si limita a descrivere il solo ale, lasciando affidati alle re- a separazione dei beni<sup>45</sup> (art. 162) o modificare (art. 163)

se è debole, risulta, in qualche un repertorio di modelli legittimi in altre sedi, quando il legislatore i propri rapporti sulla base di deciso divieto: l'art. 2249 cod.

Il senso dell'**atipicità**, può trarsi dal contenuto delle convenzioni, giacché «... non possono pattuire in tutto o in parte regolati da

dalla Riforma (quali l'abolizione del comunione, la prevista facoltà di deroga al regime del regime di comunione ex art. 162, l'amministrazione dei beni del fondo autonomia negoziale dei coniugi: GAL-

cit., p. 99 ss.

La scelta come un regime patrimoniale alterato di un regime, e cioè applicazione delle norme del regime di separazione dei beni, cit.,

leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma *debbono enunciare* in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti». La norma sembra piuttosto preoccuparsi che le convenzioni abbiano un contenuto determinato e non solo determinabile<sup>46</sup>, che non di vietare la stipulazione di convenzioni atipiche. Essa preclude di determinare mediante una generica *relatio* il contenuto dei patti che costituiscono la convenzione, con ciò riaffermando, sia pure indirettamente, la possibilità che la convenzione sia *interamente* determinata, nel suo contenuto, mediante le decisioni delle parti<sup>47</sup>. L'art. 161 ci dice *ciò che i coniugi non possono fare*, e non anche *ciò che essi possono convenire*<sup>48</sup>. Da questa disposizione si ricava, soltanto, che «quali che siano i patti tra i coniugi, essi non possono porsi in contrasto con quelle specifiche disposizioni»<sup>49</sup>.

Nella medesima direzione possono essere lette le disposizioni degli artt. 162 e 163: la prima, che consente la stipulazione delle convenzioni in ogni tempo, la seconda, che sancisce la reversibilità e modificabilità di qualsiasi convenzione. L'una e l'altra appaiono volte ad amplificare l'ambito dell'autonomia dei coniugi, piuttosto che a mortificarla nell'alternativa tra comunione o separazione.

Infine, l'art. 159, che dispone l'assoggettamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi alla disciplina sulla comunione legale in mancanza di diversa convenzione stipulata nelle forme di legge. In questa disposizione, soprattutto se letta insieme con quella dell'art. 161, si fa più evidente che la funzione della convenzione non è esclusivamente quella negativa di escludere l'applicazione della disciplina relativa alla comunione legale; ma anche altra, positiva, di enunciare in modo concreto le regole alle quali i coniugi (e, oggi, le parti unite civilmente) convengono di assoggettare i propri rapporti patrimoniali.

In conclusione, anche da un primo e succinto esame della disciplina del Capo VI, così come modificata dalla Novella del 1975, non sembra sussistere alcuna norma che vieti di stipulare convenzioni non riconducibili ad alcuno schema tipizzato. Di qui la possibilità per i coniugi e per le parti unite civilmente di optare per il regime di separazione o di comunione legale, di apportare modifiche al regime legale (artt. 210 e 211) e, infine, di edificare un regime patrimoniale della famiglia affatto originale rispetto a quelli legali<sup>50</sup>.

<sup>46</sup> Il fondamento razionale della norma è stato, di volta in volta, ravvisato nella esigenza di tutela dei terzi (cfr., ad es.: SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 52 e MAIORCA, *op. cit.*, p. 471), nella funzione di scoraggiare il ricorso a schemi diversi da quelli tipizzati (cfr. QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 1112), nella opportunità che le parti abbiano una precisa ed immediata cognizione degli obblighi che assumono (RUSSO, *op. cit.*, p. 197), nella esigenza di controllo della liceità della convenzione (GRASSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 404).

<sup>47</sup> *Contra*: GALLETTA, *op. cit.*, p. 30 ss.

<sup>48</sup> CORSI, *op. cit.*, p. 8 ss.

<sup>49</sup> CORSI, *op. cit.*, p. 75.

<sup>50</sup> Nel medesimo senso v. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 162 s., il quale, opportunamente, precisa come nel determinare il contenuto della comunione atipica i coniugi devono comunque rispettare i

Quanto alla possibilità di stipulare convenzioni che diano luogo a regimi patrimoniali misti, il problema, che pure si è prospettato in dottrina<sup>51</sup>, a ben vedere, non ha molto senso di porsi, almeno sul piano concreto. Se, infatti, si esclude la configurabilità del fondo patrimoniale come regime patrimoniale generale, i modelli tipici combinabili restano quelli della **comunione** e della **separazione**. E anche volendo prescindere dai condivisibili rilievi che inducono una corrente dottrinale a escludere la separazione dai regimi patrimoniali risolvendosi essa in un «non regime»<sup>52</sup>, a noi sembra che combinare insieme comunione e separazione, altro non vuol dire che definire l'ambito di operatività del regime legale comunitario<sup>53</sup>. Risultato, questo, senz'altro ammesso dalla legge, nei limiti e col rispetto delle forme prescritti dall'art. 210. Senza considerare che a stretto rigore, poiché il regime di comunione legale non investe mai la totalità delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo ai coniugi o alle parti unite civilmente, restandone escluse inderogabilmente alcune categorie di beni (quantomeno quelli di cui all'art. 179, lett. c), d), e), lo stesso regime di comunione legale è necessariamente la risultante della combinazione di un regime comunitario e di un regime di separazione<sup>54</sup>.

Tirando le fila del discorso, ci sembra possa concludersi che nel sistema tratteggiato dal legislatore è attribuita un'ampia serie di possibilità in ordine al regime patrimoniale della famiglia. Ai coniugi e alle parti unite civilmente è consentito di adottare il regime comunitario così come tipizzato dal legislatore (comunione *legale* o *tipica*), o di adattarlo alle esigenze peculiari del rapporto (comunione *convenzionale* ex artt. 210 e 211); di lasciare che i propri rapporti restino affidati alla disciplina del diritto comune (separazione) o di innestare sul terreno della separazione un regime patrimoniale originale e diverso rispetto a quello legale (regimi patrimoniali atipici)<sup>55</sup>.

principi fondamentali dell'ordinamento, dovendosi escludere l'ammissibilità di clausole discriminatorie (quali, a es., quelle che attribuiscano l'amministrazione esclusiva in capo a uno dei coniugi o una diseguale partecipazione alla comunione per uno dei coniugi in ragione del sesso) o che estendano il regime di comunione alla totalità del patrimonio personale dei coniugi.

<sup>51</sup> TAMBURRINO, *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano*, Torino, 1978, p. 210, che ne esclude l'ammissibilità; analogamente: PINO, *op. cit.*, p. 103; DE RUBERTIS, *Le convenzioni matrimoniali nel nuovo diritto di famiglia*, in *Dir. famiglia*, 1976, p. 1312. Nel senso contrario sono DE PAOLA-MACRÌ, *op. loc. cit.*; DEL PASQUA, *op. cit.*, p. 792; QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 1109.

<sup>52</sup> QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 1110, che parla efficacemente di «non regime» per indicare che i coniugi, compiuta la scelta della separazione, restano in tutto assoggettati alle regole di diritto comune.

<sup>53</sup> CATTANEO, *Del regime di separazione dei beni*, cit., p. 470 ss.

<sup>54</sup> Altra e diversa questione, quella del limite della coerenza del regime edificato convenzionalmente. Come opportunamente si è osservato, occorre che la convenzione stipulata rispetti le regole che «all'interno di ogni modello, sono l'una all'altra strettamente collegate, in quanto dirette a realizzare tra i diversi interessi in giuoco l'equilibrio voluto dal legislatore» QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 1109.

<sup>55</sup> Aderisce a tale prospettiva FORTINO, *op. cit.*, p. 210.

Nel caso di accordo di convenzione stipulata sarà dovrà svolgere oltre che al scorta delle speciali regole come esplicitate, in primo tolo II del libro II.

## 5. Le parti della convenzione "prenuziale" e "postnuziale"

La convenzione di cui, mente, in epoca anteriore, caso di matrimonio, si parla **ziale** o **postnuziale**.

Nonostante la lettera de diversi dai coniugi possano legale della comunione, ne venzione siano persone nor

Naturalmente la conven o all'unione civile non è id e prima del matrimonio o prima, come elemento di u convenzioni prenuziali (o tivo, "pre-unionali") è diffe dubbio se, entro i limiti in tario a beni acquistati prima i meccanismi di responsabi

<sup>56</sup> La norma, evidentemente, de zione, non possono essere soggetti

<sup>57</sup> Una indiretta conferma della gale in epoca anteriore al matrimo dall'art. 162, 2° co. (al quale l'art. 2 venzioni matrimoniali «... in ogni te testuale al matrimonio. Rileva il FR ex art. 210 stipulate prima del matri solvono la funzione di modificare il non sarebbe possibile modificarlo. È sia una comunione legale in atto, ch

<sup>58</sup> Il matrimonio, rispetto alla c di BUSNELLI, *op. ult. cit.*, p. 516. In s ss.; PARRINELLO, *Della Comunione c*

liano luogo a regimi patrimoniali atipici<sup>51</sup>, a ben vedere, non infatti, si esclude la comunione generale, i modelli della separazione. E anche non una corrente dottrinale rivendendosi essa in un «non unione e separazione, altro regime legale comunitario<sup>53</sup>. I limiti e col rispetto dello stretto rigore, poiché il re- nelle situazioni giuridiche mente, restandone escluse o quelli di cui all'art. 179, necessariamente la risultante regime di separazione<sup>54</sup>. Evidersi che nel sistema trattabilità in ordine al regime civilmente è consentito di legislatore (comunione le-rapporto (comunione con-apporti restino affidati alla re sul terreno della separato a quello legale (regimi

possibilità di clausole discriminatorie dopo a uno dei coniugi o una dis- (il sesso) o che estendano il regime

orino, 1978, p. 210, che ne esclude convenzioni matrimoniali nel nuovo onno DE PAOLA-MACRÌ, *op. loc. cit.*;

regime» per indicare che i coniugi, regole di diritto comune.

regime edificato convenzionalmente. voluta rispetti le regole che «all'in- into dirette a realizzare tra i diversi it.», p. 1109.

Nel caso di accordo diretto a costituire un regime patrimoniale «atipico», la convenzione stipulata sarà soggetta al **giudizio di meritevolezza**, che l'interprete dovrà svolgere oltre che alla luce dei principi generali di autonomia, anche sulla scorta delle speciali regole dettate con riguardo all'autonomia dei coniugi, così come esplicitate, in primo luogo, nelle disposizioni contenute nel capo VI del titolo II del libro II.

### 5. Le parti della convenzione. La comunione convenzionale «prenuziale» e «postnuziale»

La convenzione di cui all'art. 210, può invariabilmente collocarsi, temporalmente, in epoca anteriore, coeva o successiva al matrimonio o all'unione civile. In caso di matrimonio, si parlerà, di volta in volta, di convenzione **prenuziale, nuziale o postnuziale**.

Nonostante la lettera dell'art. 210 sembri escludere la possibilità che soggetti diversi dai coniugi possano stipulare una convenzione volta a modificare il regime legale della comunione, nella normalità dei casi avviene che parti di questa convenzione siano persone non (ancora) legate dal matrimonio o da unione civile<sup>56-57</sup>.

Naturalmente la convenzione *ex art. 210* stipulata anteriormente al matrimonio o all'unione civile non è idonea a produrre gli effetti che le sono propri in assenza e prima del matrimonio o dell'unione civile<sup>58</sup>, che si atteggiano, rispetto alla prima, come elemento di una **fattispecie complessa**. E, pertanto, l'efficacia delle convenzioni prenuziali (o, con un neologismo di carattere meramente stipulativo, «pre-unionali») è differita per l'esistenza di condizione sospensiva. Ma resta dubbio se, entro i limiti in cui la legge consente l'estensione del regime comunitario a beni acquistati prima del matrimonio o dell'unione civile – e fermi restando i meccanismi di responsabilità patrimoniale di cui agli artt. 186 ss. – sia configu-

<sup>56</sup> La norma, evidentemente, deve essere letta nel senso che parti del rapporto scaturente dalla convenzione, non possono essere soggetti diversi dai coniugi.

<sup>57</sup> Una indiretta conferma della possibilità di porre in essere convenzioni modificative del regime legale in epoca anteriore al matrimonio (e perciò da soggetti diversi dai coniugi), potrebbe ricavarsi anche dall'art. 162, 2° co. (al quale l'art. 210 fa espresso rinvio), il quale consentendo la stipulazione delle convenzioni matrimoniali «... in ogni tempo ...» postula l'eventualità che l'accordo preceda, segua o sia contestuale al matrimonio. Rileva il FRAGALI, *op. cit.*, p. 24, che a escludere la configurabilità di convenzioni *ex art. 210* stipulate prima del matrimonio non vale il rilievo secondo il quale poiché tali convenzioni assolvono la funzione di modificare il regime di comunione legale, prima che questo regime si sia instaurato non sarebbe possibile modificarlo. È di tutta evidenza, infatti, che la convenzione in parola può riguardare sia una comunione legale in atto, che una comunione futura.

<sup>58</sup> Il matrimonio, rispetto alla convenzione prenuziale, si atteggia come una *condicio juris* a giudizio di BUSNELLI, *op. ult. cit.*, p. 516. In senso analogo, FRAGALI, *op. cit.*, p. 27; DE PAOLA-MACRÌ, *op. cit.*, p. 41 ss.; PARRINELLO, *Della Comunione convenzionale*, cit., p. 250.

rabile la retroazione degli effetti della convenzione legata al meccanismo condizionale<sup>59</sup>.

La convenzione prenuziale o pre-unionale, benché inidonea a produrre immediatamente l'effetto di modificare il regime legale di comunione, per l'ovvia ragione che prima che esso sia instaurato è impossibile modificarlo, non è, però, priva di effetti immediati per coloro che l'hanno stipulata. In primo luogo, essa comporta l'impossibilità per le parti di sottrarsi **unilateralmente** al vincolo assunto o di modificarne il contenuto senza il consenso dell'altra parte (art. 1372 cod. civ.) o con forme diverse da quelle prescritte (art. 163). Inoltre può dubitarsi che in seguito alla conclusione dell'accordo residui alle parti la possibilità di disporre liberamente dei beni formanti oggetto della futura comunione<sup>60</sup>.

La convenzione stipulata ex art. 210 successivamente al matrimonio o all'unione civile determina, alternativamente, la modificazione del preesistente regime di comunione legale adottato; la sostituzione del regime di separazione con un regime di comunione legale (sia pure "modificato").

Nel primo caso, se la convenzione comporta una **riduzione dell'oggetto della comunione** e se le parti ne hanno convenuta la retroattività, potrebbe porsi il problema della sorte dei beni già acquistati dalla comunione, che in base alle nuove regole, ne resterebbero, invece, esclusi.

Tenderemmo a escludere che la semplice modificazione del regime legale comunitario possa comportare lo scioglimento parziale della comunione legale, atteso che, in linea con la dottrina che ci sembra preferibile, questa evenienza è configurabile limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 177, lett. d)<sup>61</sup>. Del pari da escludere, a nostro avviso, è che tali beni cessino di formare oggetto di comunione legale per entrare a far parte di una comunione ordinaria, della quale sarebbe arduo individuare il titolo costitutivo. Saremmo, invece, inclini a reputare che i beni in parola continuino a formare oggetto della comunione "modificata", e ciò, nonostante che, per il futuro, debba escludersi che altri beni di quella specie possano entrare a far parte della comunione convenzionale. In buona sostanza, la **retroazione degli effetti programmati con la convenzione** si arresta di fronte ai diritti acquisiti dai coniugi o dalle parti unite civilmente<sup>62</sup>.

Nel caso in cui la convenzione ex art. 210 comporti la sostituzione del regime di separazione con un regime di comunione, i beni acquistati anteriormente alla convenzione resteranno di **proprietà esclusiva** di ciascun coniuge o di ciascuna

<sup>59</sup> Cfr.: FRAGALI, *op. loc. cit.*; DE RUBERTIS, *Le convenzioni matrimoniali in generale*, cit., p. 939; BUSNELLI, *op. loc. ultt. cit.*, p. 516; DE PAOLA-MACRÌ, *op. loc. cit.*; CORSI, *op. cit.*, p. 20.

<sup>60</sup> Lo esclude, decisamente, CORSI, *op. cit.*, p. 20. Sul problema della tutela giuridica dei contraenti in pendenza della condizione, si soffermano DE PAOLA-MACRÌ, *op. loc. cit.*

<sup>61</sup> BARBIERA, *La comunione legale*, cit., p. 523.

<sup>62</sup> Cfr. DE RUBERTIS, *La comunione convenzionale tra coniugi*, cit., p. 23 ss.

parte unita civilmente, sal comunione<sup>63</sup>.

Parti della convenzione unite civilmente, come al vile<sup>64</sup>.

Anche i **minori** e gli i fiche al regime della *con habilis ad pacta nuptial* norma in tema di comuni artt. 165 e 166, essa, stan caso della comunione cor costituire unione civile i dell'art. 84 nella l. 76 del relativo alla capacità del niali), il minore ammesso consenso per tutte le relat egli sarà assistito dai geni nominato a norma dell'ar

<sup>63</sup> In seguito all'emanazione c sentiva dopo il matrimonio la m del giudice, si considera general zione, sia convenzioni modificati di separazione dei beni. Per una punto: SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 7 DE RUBERTIS, *La comunione conv*

<sup>64</sup> Nonostante l'art. 163 preve altre persone, saremmo propensi zione plurilaterale". Come rileva zione matrimoniale, certamente n tra famiglie ed avevano ad ogge sicché può consentirsi con il RUS esclusivo dei coniugi».

<sup>65</sup> Del carattere generale dell: *cit.*, p. 455; DE PAOLA-MACRÌ, *op.*

<sup>66</sup> La regola trova applicazio: *cit.*

<sup>67</sup> Si è posto, in dottrina, in as che il minore, in attesa del decreto matrimoniale. La risposta negativ viene desunto il principio general liare senza la diretta partecipazio: *patrimoniale della famiglia*, cit., I simo senso cfr. anche A. e M. FI 47. Su diversa posizione è, invec

gata al meccanismo condi-

inidonea a produrre im-  
comunione, per l'ovvia ra-  
e modificarlo, non è, però,  
ulata. In primo luogo, essa  
ateralmente al vincolo as-  
o dell'altra parte (art. 1372  
. 163). Inoltre può dubitarsi  
lle parti la possibilità di di-  
ura comunione<sup>60</sup>.

ente al matrimonio o all'u-  
ione del preesistente regime  
gime di separazione con un

**iduzione dell'oggetto della**  
attività, potrebbe porsi il pro-  
ione, che in base alle nuove

azione del regime legale co-  
della comunione legale, at-  
feribile, questa evenienza è

177, lett. d)<sup>61</sup>. Del pari da  
rmare oggetto di comunione  
aria, della quale sarebbe ar-  
, inclini a reputare che i beni  
one "modificata", e ciò, no-  
eni di quella specie possano  
n buona sostanza, la **retroa-**  
e si arresta di fronte ai diritti

rti la sostituzione del regime  
acquistati anteriormente alla  
ascun coniuge o di ciascuna

atrimoniali in generale, cit., p. 939;  
ORSI, *op. cit.*, p. 20.

sulla tutela giuridica dei contraenti in  
citt.

t., p. 23 ss.

parte unita civilmente, salva, naturalmente, la possibilità di disporre a favore della comunione<sup>63</sup>.

Parti della convenzione, come si è detto, possono essere così i coniugi e le parti unite civilmente, come altre persone capaci di contrarre matrimonio o unione civile<sup>64</sup>.

Anche i **minori** e gli **inabilitati** sono dotati della capacità di convenire modifiche al regime della comunione legale ai sensi dell'art. 210 (*habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia*). Non v'ha dubbio, infatti, che, nonostante nessuna norma in tema di comunione convenzionale operi un rinvio alla disciplina degli artt. 165 e 166, essa, stante il suo carattere generale<sup>65</sup>, trovi applicazione anche al caso della comunione convenzionale. E, pertanto, mentre il minore non può mai costituire unione civile in ragione dell'omesso richiamo del secondo comma dell'art. 84 nella l. 76 del 2016 (con conseguente mancato richiamo dell'art. 165, relativo alla capacità del minore di prestare il consenso a convenzioni matrimoniali), il minore ammesso a contrarre matrimonio<sup>66</sup> sarà pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali saranno valide se egli sarà assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o del curatore speciale nominato a norma dell'art. 90 (art. 165)<sup>67</sup>.

<sup>63</sup> In seguito all'emanazione della l. 10.4.1981, n. 142, che ha abrogato l'inciso dell'art. 162, che consentiva dopo il matrimonio la modificazione delle convenzioni matrimoniali solo previa autorizzazione del giudice, si considera generalmente ammessa la possibilità dei coniugi di stipulare, senza autorizzazione, sia convenzioni modificative della comunione legale, sia convenzioni dirette a modificare il regime di separazione dei beni. Per una puntuale ricostruzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto: SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 70 ss. Una completa rassegna dei problemi lasciati aperti può vedersi in DE RUBERTIS, *La comunione convenzionale tra coniugi*, cit., p. 25 ss.

<sup>64</sup> Nonostante l'art. 163 preveda la possibilità che oltre ai coniugi siano parti della convenzione anche altre persone, saremmo propensi ad escludere che questo negozio abbia, ancora oggi, struttura di "convenzione plurilaterale". Come rileva CORSI, *op. cit.*, p. 11, il carattere complesso e plurilaterale della convenzione matrimoniale, certamente non infrequente «... quando le convenzioni si atteggiavano quasi a trattati tra famiglie ed avevano ad oggetto fondamentale il momento contributivo» appare ormai impossibile, sicché può consentirsi con il RUSSO, *op. cit.*, p. 190, che «la convenzione matrimoniale è atto proprio ed esclusivo dei coniugi».

<sup>65</sup> Del carattere generale della disciplina dettata dagli artt. 165 e 166 non dubita la dottrina: IRTI, *op. cit.*, p. 455; DE PAOLA-MACRÌ, *op. cit.*, p. 227; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 104; QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 1128.

<sup>66</sup> La regola trova applicazione anche nell'ipotesi di matrimonio concordatario: SACCO, *op. loc. ult. cit.*

<sup>67</sup> Si è posto, in dottrina, in assenza di un preciso riferimento normativo, il problema della possibilità che il minore, in attesa del decreto di ammissione al matrimonio ex art. 84, possa stipulare la convenzione matrimoniale. La risposta negativa è costruita essenzialmente sulla regola dettata dall'art. 165, dalla quale viene desunto il principio generale in forza del quale è inibita «la stipulazione dei negozi di diritto familiare senza la diretta partecipazione dei soggetti che debbono risentirne gli effetti» così: GRASSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 412. Su medesime posizioni già SACCO, *op. ult. cit.*, p. 341. Nel medesimo senso cfr. anche A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 783; DE PAOLA-MACRÌ, *op. cit.*, p. 47. Su diversa posizione è, invece, SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 105, il quale rileva che la disciplina dettata

L'art. 166, riguardante l'**inabilitato**, espressamente richiamato dall'art. 1, comma 13, della l. 20.5.2016, n. 76, **dispone**, a sua volta, che per la validità delle stipulazioni e delle donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso un giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

In difetto di norme particolari sulla capacità dell'interdetto e dell'**emancipato** sembra appropriato fare applicazione della disciplina generale<sup>65</sup>: l'**interdetto giudiziale** non può contrarre matrimonio (art. 85) o unione civile e gli è altresì preclusa la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali; l'interdetto legale, per contro, può contrarre matrimonio / unione civile e concludere convenzioni matrimoniali mediante gli organi di rappresentanza legale; per quanto riguarda, infine, l'**emancipato**, poiché in seguito alla l. 8.3.1975, n. 39, l'emancipazione deriva solo dal matrimonio (art. 390 cod. civ.), a esso può ascrivere il potere di porre in essere convenzioni postnuziali, con l'assistenza di un curatore speciale *ex art.* 165.

Per quanto attiene, infine, alla possibilità di stipulare la convenzione diretta a modificare il regime legale di comunione per il tramite di **rappresentanti**, rinviando senz'altro al capitolo sulle convenzioni in generale.

## 6. Il contenuto della convenzione: l'ampliamento dell'oggetto della comunione legale

Dei limiti entro i quali i coniugi o le parti unite civilmente possono incidere sul contenuto della convenzione di comunione si è accennato: oltre a quelli propri di ogni convenzione, si aggiungono quelli indicati dall'art. 210: la convenzione deve avere un contenuto determinato ed enunciato in concreto (art. 161); non può estendersi a determinate categorie di beni (art. 179, lett. *c, d ed e*) e, limitatamente ai beni che in assenza di diverso accordo formerebbero oggetto della comunione legale, non può contenere regole contrastanti con le norme sull'amministrazione dei beni e sull'eguaglianza delle quote.

Mediante la convenzione, dunque, è possibile modificare l'oggetto della comunione e/o introdurre speciali regole di amministrazione.

dall'art. 165, posta a tutela delle ragioni del minore, non incide sulla sfera dei poteri conferiti dalla legge a chi esercita la potestà, tra i quali deve reputarsi ricompreso quello di stipulare convenzioni nuziali nell'interesse del minore. Condivisibile, al proposito, il rilievo svolto da DE RUBERTIS, *Le convenzioni matrimoniali in generale*, cit., p. 945 ss., a giudizio del quale ammettere il potere di sostituzione del legale rappresentante nel caso descritto dall'art. 165 determinerebbe l'arbitraria ed illegittima sostituzione dei criteri legislativamente posti dall'art. 84 ai fini della ammissione al compimento dell'atto (maturità psico-fisica del minore) con altri affatto diversi (convenienza della stipulazione).

<sup>65</sup> Di diverso avviso, con ampia argomentazione, sono DE PAOLA-MACRÌ, *op. cit.*, p. 50 ss.

Per quanto attiene all'c sia alla possibilità di conv rispetto a quello descritto c

Non può trascurarsi di parti sia data la possibilità dere, nella sostanza, i prin delle quote, sanciti dall'ar invero, strano che la legge, mente la possibilità di opt cioè di escludere dal regim tunità di sottrarre alcune ce che la riduzione dell'ogget (o elusione) delle regole d delle quote. Le une, infat beni amministrati; l'altro, comunione.

I limiti che la legge por dettati dall'art. 210, primo comprendere nella comuni dd. beni personalissimi). S coniuge e dei loro accesso tranne quelli destinati alla nione e, infine, dei beni c

<sup>66</sup> Dubitano della possibilità p che dai lavori preparatori della leg prevede esplicitamente la possibil GNO, *Riconciliazione dei coniugi e nione legale*, cit., p. 523; BONILINI, *di fronte alla nuova legge sul divi NELLI, op. cit.*, p. 1424; GHIRETTI, o

<sup>70</sup> Reputa senz'altro compati dell'obbligo di uniformarsi alle nc *op. cit.*, *Le convenzioni matrimom* possa avere un oggetto più limitat *e nuovo diritto di famiglia*, cit., p. *separazione dei beni*, cit., p. 470; *munione dei beni tra coniugi (lega siva di beni immobili o mobili re; MOSCARINI, op. cit.*, p. 165 ss.; GR. 78; ZACCARIA, *op. cit.*, p. 442; BES *cit.*, p. 222; ALCARO-SCIUMBATA, *of RENTE, op. cit.*, p. 91, AULETTA, *op Trabucchi*, cit., p. 402.

te richiamato dall'art. 1, ta, che per la validità delle trrimonio dall'inabilitato o nabilitazione, è necessaria stato ancora nominato, si

erdetto e dell'emancipato nerale<sup>68</sup>: l'interdetto giu- e civile e gli è altresì pre- ali; l'interdetto legale, per ludere convenzioni matri- er quanto riguarda, infine, ), l'emancipazione deriva iversi il potere di porre in ratore speciale *ex art.* 165. e la convenzione diretta a e di **rappresentanti**, rin- le.

### dell'oggetto della

ente possono incidere sul to: oltre a quelli propri di 210: la convenzione deve (art. 161); non può esten- ed e) e, limitatamente ai oggetto della comunione me sull'amministrazione

ficare l'oggetto della co- ne.

ra dei poteri conferiti dalla legge di stipulare convenzioni nuziali la DE RUBERTIS, *Le convenzioni* il potere di sostituzione del legale ia ed illegittima sostituzione dei ipimento dell'atto (maturità psi- one).  
CRI, *op. cit.*, p. 50 ss.

Per quanto attiene all'oggetto, la disciplina legislativa sembra lasciare spazio sia alla possibilità di convenirne l'ampliamento, sia di prevederne una riduzione rispetto a quello descritto dalle norme della sezione III (Della comunione legale).

Non può trascurarsi di segnalare, peraltro, che da taluno si è dubitato che alle parti sia data la possibilità di comprimere l'oggetto della comunione senza eludere, nella sostanza, i principi inderogabili sull'amministrazione e l'eguaglianza delle quote, sanciti dall'art. 210<sup>69</sup>. Agevole replicare, che, per un verso, sarebbe, invero, strano che la legge, nel mentre attribuisce ai coniugi e alle parti unite civilmente la possibilità di optare *tout court* per il regime di separazione dei beni, e cioè di escludere dal regime di comunione qualsiasi bene, precluda loro l'opportunità di sottrarre alcune categorie di beni al regime comunitario<sup>70</sup>. Per altro verso, che la riduzione dell'oggetto della comunione, di per sé, né comporta l'alterazione (o elusione) delle regole d'amministrazione, né viola il **principio d'eguaglianza delle quote**. Le une, infatti, prescindono del tutto dalla quantità e tipologia dei beni amministrati; l'altro, non dipende certo dalla dimensione dell'oggetto della comunione.

I limiti che la legge pone al potere di ampliare l'oggetto della comunione sono dettati dall'art. 210, primo alinea, il quale preclude ai coniugi la possibilità di ricomprendere nella comunione i beni indicati alle lett. c), d) ed e) dell'art. 179 (cc. dd. beni personalissimi). Si tratta dei beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e dei loro accessori; dei beni che servono all'esercizio della professione, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione e, infine, dei beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la

<sup>69</sup> Dubitano della possibilità per le parti di comprimere l'oggetto della comunione, argomentando anche dai lavori preparatori della legge di riforma e dall'esplicita previsione di cui all'art. 191, 2° co., che prevede esplicitamente la possibilità di scioglimento della comunione limitatamente all'azienda: RESCIGNO, *Riconciliazione dei coniugi e regime patrimoniale*, in *Dir. e giur.*, 1986, p. 515; BARBIERA, *La comunione legale*, cit., p. 523; BONILINI, *op. cit.*, p. 75; BARASSI, *op. cit.*, p. 132 ss.; GIACOBBE, *L'attività notarile di fronte alla nuova legge sul diritto di famiglia 19.5.1975, n. 151*, in *Riv. notariato*, 1975, p. 828; GRANELLI, *op. cit.*, p. 1424; GHIRETTI, *op. cit.*, p. 592.

<sup>70</sup> Reputa senz'altro compatibile la contrazione dell'oggetto della comunione con la persistenza dell'obbligo di uniformarsi alle norme relative all'amministrazione e all'eguaglianza delle quote: RUSSO, *op. cit.*, *Le convenzioni matrimoniali*, cit., p. 171. Nel senso di reputare che la comunione convenzionale possa avere un oggetto più limitato di quella legale si possono vedere: OPPO, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 108 ss.; SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 365 e nt. 15; CATTANEO, *Del regime di separazione dei beni*, cit., p. 470; C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 90; IRTI, *op. cit.*, p. 458; CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, cit., p. 409; GABRIELLI, *Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata*, in *Vita notarile*, 1984, p. 658; MOSCARINI, *op. cit.*, p. 165 ss.; GRASSO, *La comunione convenzionale*, cit., p. 647; CORSI, *op. cit.*, pp. 77 e 78; ZACCARIA, *op. cit.*, p. 442; BESSONE-ALPA-D'ANGELO-FERRANDO, *op. cit.*, p. 228; DE PAOLA-MACRÌ, *op. cit.*, p. 222; ALCARO-SCIUMBATA, *op. cit.*, p. 66. A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1200; PARENTE, *op. cit.*, p. 91, AULETTA, *op. cit.*, p. 165; FORTINO, *op. cit.*, p. 269; QUADRI, in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, cit., p. 402.

pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. Il fondamento razionale di questo limite posto all'autonomia dei coniugi è stato generalmente ravvisato nella necessità di impedire che anche il *minimum* patrimoniale indispensabile per il libero e dignitoso esplicarsi della persona umana cada in comunione<sup>71</sup>. Occorre, peraltro, rilevare che il divieto di programmare l'acquisto in comunione delle predette categorie di beni non esclude la possibilità del loro trasferimento alla comunione mediante appositi atti di disposizione<sup>72</sup>, di volta in volta retti da una causa di scambio o da spirito di liberalità (del coniuge conferente nei confronti dell'altro coniuge), a seconda delle concrete caratteristiche dell'atto di trasferimento alla comunione.

Al di fuori di questo limite si riconosce la possibilità di estendere il regime comunitario anche a taluno o tutti i beni di cui prima del matrimonio il coniuge o la parte unita civilmente era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (art. 179, lett. a)<sup>73</sup>; ai beni acquisiti successivamente al matrimonio o all'unione civile per effetto di donazione (art. 179, lett. b)<sup>74</sup>; ai beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali<sup>75</sup>. Anche il conferimento in comunione di beni che in assenza di diversa convenzione ne resterebbero

<sup>71</sup> L'affermazione è ricorrente. Per tutti cfr., Russo, *op. cit.*, in *Le convenzioni matrimoniali*, cit., p. 170; QUADRI, *La comunione convenzionale*, cit., p. 1113. Ben rilevano AMADIO-MACARIO, *op. cit.*, p. 122 che, qualora si ammetta che nella nozione di beni che servono all'esercizio della professione siano compresi anche quelli destinati all'esercizio dell'impresa gestita da uno dei coniugi (art. 178), deve escludersi che essi possano essere oggetto di comunione convenzionale, per la medesima esigenza di tutela della libertà di gestione dell'azienda da parte del coniuge imprenditore.

<sup>72</sup> Torna utile al riguardo, la distinzione tra il contenuto programmatico della convenzione e il contenuto dispositivo dell'atto di conferimento. Russo, *op. ult. cit.*, p. 171, sottolinea opportunamente l'esigenza di distinguere tra «... la norma programmatica, tipica della convenzione matrimoniale che preveda (illegittimamente) la comunione dei beni predetti, dal concreto conferimento in comunione di uno degli stessi beni. Quest'ultimo atto è consentito all'autonomia dispositiva delle parti, per la generale libertà di disporre dei propri beni concessa dall'ordinamento, il quale vieta solo che programmaticamente e per tutte le evenienze future il soggetto si spogli della proprietà esclusiva dei beni indicati».

<sup>73</sup> Conferma della possibilità di includere nella comunione gli acquisti di cui alla lett. a) dell'art. 179 si trae anche dall'art. 211, che consente ai creditori particolari del coniuge anteriormente al matrimonio di soddisfarsi direttamente sui beni della comunione, limitatamente al valore dei «beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni». Cfr. GRASSO, *La comunione convenzionale*, cit., p. 647.

<sup>74</sup> Sulla compatibilità fra questa affermazione e le discipline che vietano la stipulazione di donazioni di cose future e di patti successori, v. *infra* nel testo.

<sup>75</sup> Esclude la possibilità di ricomprendere nella comunione convenzionale ex art. 210 gli acquisti di cui alla lett. f) dell'art. 179, GALLETTA, *op. cit.*, p. 50 ss., sul presupposto che l'interesse dei coniugi a costituire una comunione convenzionale su tali beni sarebbe ravvisabile esclusivamente nell'intento (reputato dall'A. illecito perché in contrasto con l'art. 210, 3° co.) di assoggettarli a regole d'amministrazione diverse da quelle legali o di suddividerne la proprietà in quote diseguali. Il discorso, accettabile se riferito alle convenzioni che correggono il regime legale comunitario, non ci sembra condivisibile avendo riguardo alle convenzioni che si innestano sul regime di separazione. Su questi aspetti v. *infra*.

esclusi, è configurabile con **apporti**, a titolo gratuito in tuità, delle «norme materia duzione, revocazione, revo

Quanto, invece, alla spemanda se sia consentito, ne moniali della violazione de delle unioni civili ma even tori hanno rilevato la insus dedotto pattiziamente fra i risarcimento del danno in moniale possa essere consi

Si è, poi, dubitato, a to estenda (programmaticame donazione o successione, r nazione di beni futuri (art. (art. 458 cod. civ.)<sup>79</sup>.

L'affermazione, a mio è condivisibile. Essa, quand secondo il quale, la progr acquistati per donazione, un'indebita sovrapposizio zione e quello attinente al sione negativa l'idea che mento, acquistato dal coni

Tra la donazione stipul sto da parte della comunio nione. La convenzione vo acquisizione alla comunio gli acquisti compiuti, anch

<sup>76</sup> MOSCARINI, *op. cit.*, p. 170 collazione, in *Vita notarile*, 1981.

<sup>77</sup> MOSCARINI, *op. loc. cit.*

<sup>78</sup> Così SARACENO, *op. cit.*, p. derivante dalla violazione dell'ob ressi costituzionalmente protetti mente oggetto di delibazione giu cibile possa essere dedotta in una l'ammontare.

<sup>79</sup> GALLETTA, *op. cit.*, p. 48.

<sup>80</sup> Cfr., *retro*, nt. 71 e, da ultir

<sup>81</sup> V., però, con riguardo ad al

capacità lavorativa. Il fondamento del regime dei coniugi è stato generalizzato al *minimum* patrimoniale della persona umana cada in comunione, e programmare l'acquisto in vista della possibilità del loro trasferimento in comunione<sup>72</sup>, di volta in volta (del coniuge conferente) e delle caratteristiche dell'atto

possibilità di estendere il regime del matrimonio il coniuge o il coniuge era titolare di un diritto successivamente al matrimonio (art. 179, lett. b)<sup>74</sup>; ai beni acquistati<sup>75</sup>. Anche il conferimento in comunione ne resterebbero

convenzioni matrimoniali, cit., p. 122. AMADIO-MACARIO, *op. cit.*, p. 122. Il caso della professione siano comuni (art. 178), deve escludersi l'esigenza di tutela della li-

co della convenzione e il contenuto opportuno l'esistenza matrimoniale che preveda l'acquisto in comunione di uno degli e parti, per la generale libertà di programmaticamente e per tutte indicati.

di cui alla lett. a) dell'art. 179 anteriormente al matrimonio di parte dei «beni di proprietà del coniuge», art. 162, sono entrati in comunione, cit., p. 647.

sono la stipulazione di donazioni

ale ex art. 210 gli acquisti di cui l'interesse dei coniugi a costituire comunione, v. nell'intento (reputato) a regole d'amministrazione di discorso, accettabile se riferito sembra condivisibile avendo restati aspetti v. *infra*.

esclusi, è configurabile come atto a titolo oneroso, quando sussista **reciprocità di apporti**, a titolo gratuito in caso contrario<sup>76</sup>. Di qui, l'applicabilità, in caso di gratuità, delle «norme materiali connesse con la nozione di liberalità (collazione, riduzione, revocazione, revocatoria, ecc.)»<sup>77</sup>.

Quanto, invece, alla specifica condizione delle parti unite civilmente, ci si domanda se sia consentito, nella convenzione, di determinare le conseguenze patrimoniali della violazione dell'obbligo di fedeltà, non previsto dalla legge istitutiva delle unioni civili ma eventuale oggetto di accordo tra le parti: i primi commentatori hanno rilevato la insussistenza di impedimenti a che l'obbligo di fedeltà sia dedotto pattiziamente fra i doveri delle parti unite civilmente, con conseguente risarcimento del danno in caso di violazione, nei limiti in cui il danno non patrimoniale possa essere considerato risarcibile<sup>78</sup>.

Si è, poi, dubitato, a torto, della possibilità di prevedere che la comunione si estenda (programmaticamente) ai beni acquistati da uno dei coniugi per effetto di donazione o successione, rilevandosi che in un caso vi osterebbe il divieto di donazione di beni futuri (art. 771 cod. civ.), nell'altro, il divieto di patti successori (art. 458 cod. civ.)<sup>79</sup>.

L'affermazione, a mio avviso, limitatamente agli acquisti per donazione, non è condivisibile. Essa, quando non costituisce il corollario dell'improbabile assunto secondo il quale, la programmatica inclusione nel patrimonio comune dei beni acquistati per donazione, ha, di per sé, carattere gratuito<sup>80</sup>, sembra fondarsi su un'indebita sovrapposizione tra il piano sul quale si svolge il negozio di donazione e quello attinente all'acquisto della comunione. Né è estranea alla conclusione negativa l'idea che il diritto oggetto della donazione sia, in un primo momento, acquistato dal coniuge e, successivamente, da esso conferito in comunione.

Tra la donazione stipulata dal coniuge / dalla parte unite civilmente e l'acquisto da parte della comunione non si frappone il medio del trasferimento alla comunione. La convenzione volta a estendere l'operatività del meccanismo tecnico di acquisizione alla comunione, non ne altera il modo di funzionare. E se, di norma<sup>81</sup>, gli acquisti compiuti, anche disgiuntamente, da uno dei coniugi o delle parti unite

<sup>76</sup> MOSCARINI, *op. cit.*, p. 170. Nel senso della generale gratuità: C.M. BIANCA, *Comunione legale e collazione*, in *Vita notarile*, 1981, p. 804 ss.; CIAN-VILLANI, *op. ult. cit.*, p. 412; GALLETTA, *op. cit.*, p. 45.

<sup>77</sup> MOSCARINI, *op. loc. cit.*

<sup>78</sup> Così SARACENO, *op. cit.*, p. 175., il quale, rilevando che la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell'obbligo di fedeltà è ancorata alla verifica della lesione in concreto di interessi costituzionalmente protetti (come il diritto alla salute ovvero la dignità della persona), necessariamente oggetto di delibazione giudiziale, reputa difficile ipotizzare che la quantificazione del danno risarcibile possa essere dedotta in una clausola penale con la quale le parti unite civilmente ne predeterminino l'ammontare.

<sup>79</sup> GALLETTA, *op. cit.*, p. 48.

<sup>80</sup> Cfr., *retro*, nt. 71 e, da ultimo: BARCHIESI, *op. cit.*, p. 130 ss.

<sup>81</sup> V., però, con riguardo ad alcune specie di acquisti i rilievi svolti da CIAN-VILLANI, *op. loc. ult. cit.*

civilmente cadono *direttamente e automaticamente* in comunione, non v'è ragione per ipotizzare, con riferimento agli acquisti a titolo gratuito, un successivo **atto di disposizione del donatario alla comunione**. Il passaggio dal patrimonio dell'alienante alla comunione è diretto e non mediato dal conferimento alla comunione<sup>82</sup>. Non v'è, a me sembra, un momento del tempo nel quale il bene donato (o acquistato a titolo oneroso, non fa differenza) entra nel patrimonio di un coniuge (o di una delle parti unite civilmente) e poi ne sortisce per entrare in comunione; esso, per effetto del negozio stipulato da uno o da entrambi i coniugi (o parti unite civilmente), è acquistato direttamente dalla comunione (art. 177, lett. a).

L'atto di disposizione del donante, perciò, andrà valutato in sé e per sé considerato: valido se avente per oggetto un bene presente nel patrimonio del donante; nullo in caso contrario. La destinazione alla comunione del bene che potrebbe essere donato in futuro a uno dei coniugi o a una delle parti civilmente unite, riguarda *donazioni* future e non anche **beni futuri** al tempo della donazione (il carattere *futuro* non attiene al bene donato, ma alla donazione); il patto diretto a far conseguire direttamente alla comunione l'oggetto della futura donazione, pertanto, non sembra porsi in violazione del divieto posto dall'art. 771 cod. civ.<sup>83</sup>.

Discorso, diverso, occorre svolgere con riferimento alla compatibilità della estensione della comunione convenzionale agli **acquisti iure haereditatis** e la disciplina dei **patti successori**<sup>84</sup>. L'ostacolo che l'art. 458 cod. civ. frappone a questa sorta di patto, effettivamente, appare difficilmente superabile, anche evocando il *favor communionis*, che indubbiamente ispira la Novella del 1975<sup>85</sup>: la norma

<sup>82</sup> Il che non esclude che sussistano particolari categorie di beni o peculiari acquisti per i quali non è concepibile l'immediato acquisto da parte della comunione e rispetto ai quali appare più appropriato configurare la nascita di un diritto di credito da parte della comunione ed un corrispondente obbligo da parte del titolare (cfr. sul punto CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra i coniugi*, cit., p. 343 ss.).

<sup>83</sup> In linea con tale conclusione SESTA, *op. cit.*, p. 229; ALCARO, SCIUMBATA, *op. cit.*, p. 65. Di opinione diversa, PARRINELLO, *op. cit.*, p. 255.

<sup>84</sup> PARENTE, *Comunione legale e autonomia patrimoniale*, Napoli, 1984, p. 40 ss. CAPECELATRO, *Un caso di patto successorio ammesso dalla legge*, in *Giur. napoletana*, 1981, p. 692.

<sup>85</sup> Cfr., nel senso della legittimità della convenzione che estenda l'oggetto della comunione anche agli acquisti *mortis causa*: PARENTE, *op. loc. ultt. citt.* L'art. 458, com'è noto, detta due norme: una, a presidio della libertà del testatore, che si pone in linea di assoluta coerenza col principio della illimitata revocabilità del testamento (art. 458, prima parte); altra (che dispone la nullità dei patti dispositivi e rinunziativi anteriori all'apertura dell'eredità), che benché di più incerto fondamento, è diretta a tutelare la posizione del chiamato all'eredità. La convenzione tra i coniugi, con la quale si programmasse l'acquisto in comunione dei beni che ciascuno di essi dovesse ricevere per effetto di eredità, si porrebbe in contrasto con questa seconda norma, per l'insuperabile ragione che attraverso detta convenzione i coniugi dispongono di diritti che potrebbero spettare loro per effetto di una successione non ancora aperta, e cioè di quelle situazioni giuridiche soggettive che l'art. 458 considera indisponibili. Fragile sarebbe l'argomento, tutto formale, secondo il quale programmare l'acquisto della comunione non corrisponde a disporre a favore della stessa, non potendosi attribuire alla convenzione effetto immediatamente traslativo: l'art. 458, nel vietare gli atti di disposizione e non anche gli atti programmatici, lascerebbe spazio ad accordi del tipo di quelli in parola.

che commina la nullità de  
derivare per effetto di una  
anche le convenzioni mati  
nel 2° comma dell'art. 210  
sull'improbabile assunto c  
spazi di applicazione ad un

Ancora e sempre nel se  
considerarsi ammissibile i  
munione di parte o tutti i b  
rio) solo al momento dell  
*residuo*)<sup>88</sup>, anche se, in seg  
n. 154, che ha definitivame  
bilità dell'art. 4, l. 13.4.19  
tra i coniugi<sup>89</sup> o tra le parti  
accordo appaiono destinati

A meno di scorgere nella disciplin  
successori, deve concludersi nel s  
che gli possono spettare su una su

<sup>86</sup> In tal senso AULETTA, *op. cit.*

<sup>87</sup> Parliamo di norma implicit  
210, 2° co., esclude la possibilità c  
positivamente, alcuna deroga alla

<sup>88</sup> Se si eccettua qualche isolat  
*patrimoniali tra coniugi*, in *Vita m  
rare coerente ai principi ispiratori  
forma, il patto diretto a ricomprens  
comunione de residuo*: da ultimi, i  
*op. cit.*, p. 115. La soluzione affe  
esempio: che i redditi e i frutti di b  
senz'altro dal novero delle catego  
*cit.*, in *Vita notarile*, 1982, p. 507;  
e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famig  
cit.*, p. 47 ss.): che tali beni non p  
contrario, che la loro caduta in co  
pleta realizzazione dell'obbligo di

<sup>89</sup> Com'è noto, in seguito all'e  
bilità per metà a ciascun coniuge c  
cui agli artt. 177 e ss. del codice ci  
lità in linea diretta o analogica di q  
n. 154, con l'art. 26 ha definitivam  
rata di ciascun coniuge sono a lui  
ampiamente: TABET, in *Leggi civ. c*

la comunione, non v'è ralo gratuito, un successivo passaggio dal patrimonio al conferimento alla comunione nel quale il bene donato (o il patrimonio di un coniuge) per entrare in comunione; i coniugi (o parti unite) (art. 177, lett. a) utato in sé e per sé consi- il patrimonio del donante; ne del bene che potrebbe parti civilmente unite, ri- po della donazione (il ca- one); il patto diretto a far la futura donazione, per- all'art. 771 cod. civ.<sup>83</sup>. o alla compatibilità della *iure haereditatis* e la di- cod. civ. frappona a que- perabile, anche evocando ella del 1975<sup>85</sup>: la norma

culiari acquisti per i quali non è uali appare più appropriato con- corrispondente obbligo da parte ugi, cit., p. 343 ss.). BATA, *op. cit.*, p. 65. Di opinione

984, p. 40 ss. CAPECELATRO, *Un* l, p. 692.

etto della comunione anche agli letta due norme: una, a presidio ipio della illimitata revocabilità i dispositivi e rinunziativi ante- iretta a tutelare la posizione del mmasse l'acquisto in comunione rebbe in contrasto con questa e i coniugi dispongono di diritti erta, e cioè di quelle situazioni be l'argomento, tutto formale, a disporre a favore della stessa, ro: l'art. 458, nel vietare gli atti ordi del tipo di quelli in parola.

che commina la nullità degli atti dispositivi e rinunziativi dei diritti che possono derivare per effetto di una successione non ancora aperta, non può che riguardare anche le convenzioni matrimoniali<sup>86</sup>. E la configurazione della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 210 come derogatoria della disciplina dell'art. 458 riposa sull'improbabile assunto che sia configurabile una norma implicita<sup>87</sup> che sottrae spazi di applicazione ad una norma esplicita (art. 458).

Ancora e sempre nel senso di ampliare l'oggetto della comunione legale, deve considerarsi ammissibile il patto diretto a determinare la immediata caduta in comunione di parte o tutti i beni che la legge destina al regime comunitario (ordinario) solo al momento dello **scioglimento della comunione** (c.d. comunione *de residuo*)<sup>88</sup>, anche se, in seguito alla disciplina introdotta con l'art. 26, l. 27.4.1989, n. 154, che ha definitivamente risolto, in senso negativo, il problema dell'applicabilità dell'art. 4, l. 13.4.1977, n. 114 anche ai redditi così pervenuti in comunione tra i coniugi<sup>89</sup> o tra le parti unite civilmente, i casi nei quali è ipotizzabile un simile accordo appaiono destinati a rimanere assai rari.

A meno di scorgere nella disciplina sulla comunione dei coniugi una espressa deroga al divieto dei patti successori, deve concludersi nel senso della nullità dell'accordo col quale un coniuge dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.

<sup>86</sup> In tal senso AULETTA, *op. cit.*, p. 164.

<sup>87</sup> Parliamo di norma implicita perché non si rinviene alcuna disposizione alla quale riferirla: l'art. 210, 2° co., esclude la possibilità di estendere la comunione a precise categorie di beni, ma non prevede, positivamente, alcuna deroga alla disciplina sui patti successori.

<sup>88</sup> Se si eccettua qualche isolata voce contraria (ad es. DE RUBERTIS, *Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Vita notarile*, 1984, p. 129) l'orientamento prevalente è nel senso di considerare coerente ai principi ispiratori della Novella e, in particolare al *favor communionis* che ispira la riforma, il patto diretto a ricomprendere immediatamente nella comunione i beni che formano oggetto della comunione *de residuo*: da ultimi, in dottrina, CARAPEZZA FIGLIA-CIPRIANI-FREZZA-PERLINGIERI-VIRGADAMO, *op. cit.*, p. 115. La soluzione affermativa è di volta in volta argomentata anche da altri rilievi, quali ad esempio: che i redditi e i frutti di beni personali non essendo menzionati dall'art. 210, 2° co., sono esclusi senz'altro dal novero delle categorie di beni assolutamente escluse dal regime comunitario (RUSSO, *op. cit.*, in *Vita notarile*, 1982, p. 507; FRAGALI, *op. cit.*, p. 26; BARBIERA, *La comunione legale*, cit., p. 498; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1198; PARENTE, *Comunione legale e autonomia coniugale*, cit., p. 47 ss.); che tali beni non possono essere considerati di tipo strettamente personale, risultando, al contrario, che la loro caduta in comunione concorrerebbe in modo significativo ad una più piena e completa realizzazione dell'obbligo di paritetica contribuzione (cfr.: CORSI, *op. cit.*, p. 76 ss.).

<sup>89</sup> Com'è noto, in seguito all'emanazione della l. 13.4.1977, n. 114, che all'art. 4 disponeva l'imputabilità per metà a ciascun coniuge dei redditi «... dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e ss. del codice civile ...» si accese in dottrina un vivace dibattito in merito all'applicabilità in linea diretta o analogica di questa disciplina al caso della comunione convenzionale. La l. 27.4.1989, n. 154, con l'art. 26 ha definitivamente risolto ogni contrasto stabilendo che «I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare». Su questi problemi v. ampiamente: TABET, in *Leggi civ. comm.*, 1990, p. 1196 ss.

Ammissibile, infine, l'accordo delle parti volto a comprendere nella comunione convenzionale gli acquisti a titolo originario<sup>90</sup> che dovessero prodursi in capo a una sola di esse. Benché la giurisprudenza, con riguardo all'ipotesi di acquisto per accessione, abbia escluso che il regime di comunione legale determini l'acquisto in comunione dell'edificio realizzato durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo appartenente a uno solo di essi<sup>91</sup>, non ci sembra precluso alle parti della convenzione di dettare una regola contraria<sup>92</sup>.

### 7. (segue) La sua riduzione

A sostegno dell'ammissibilità di convenzioni volte a ridurre l'oggetto della comunione legale militano una molteplicità di argomenti. In primo luogo la stessa possibilità attribuita ai coniugi (e alle parti unite civilmente) di sostituire *tout court* il regime legale di comunione con quello della separazione rende plausibile che – come il meno nel più – a essi sia accordato il potere di escludere, convenzionalmente, dal regime comunitario legale uno o più beni. Nella stessa direzione militano il dettato del 1° e del 3° comma dell'art. 210, che pongono, come limiti al potere delle parti di convenire modificazioni al regime legale di comunione, da un lato, le disposizioni dell'art. 161, le quali solo hanno cura di prescrivere che il contenuto della convenzione sia enunciato in modo concreto e non consista in un generico rinvio a leggi o agli usi; dall'altro, il rispetto delle norme sull'uguaglianza delle quote e sull'amministrazione dei beni. Infine, la disciplina dettata dall'art. 2647 cod. civ., che regola la trascrizione sia degli atti che escludono programmaticamente dalla comunione l'acquisto di **beni immobili**, sia di quelli che «successivamente ... risultano esclusi dalla comunione»<sup>93</sup>.

<sup>90</sup> L'orientamento prevalente è nel senso di considerare rientranti nella comunione legale gli acquisti a titolo originario (a es., per usucapione: *ex multis*, Cass. 23.7.2008, n. 20296, in *Famiglia e dir.*, 2009, p. 351, con nota di F. Farolfi) compiuti, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi. V., però, con riguardo all'ipotesi acquisto per accessione la nota seguente.

<sup>91</sup> Cass., S.U., 27.1.1966, n. 651, in *Giust. civ.*, 1966, I, p. 342, alla luce delle regole in tema di accessione di immobile e immobile, ha escluso che la costruzione eseguita sul suolo appartenente a uno solo dei coniugi cada in comunione. In siffatta ipotesi, osserva la Corte, la tutela del coniuge non proprietario del suolo che abbia concorso nella edificazione dell'immobile non opera sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. Nel medesimo senso, più di recente, Cass. 30.9.2010, n. 20508, che può leggersi in [www.comparazioneDirittocivile.it](http://www.comparazioneDirittocivile.it).

<sup>92</sup> In questo senso, PARRINELLO, *op. cit.*, p. 256 ss.: «Se il disposto dell'art. 177, 1° co., lett. a), cod. civ., non consente l'acquisto automatico, in favore dei coniugi in regime di comunione, della costruzione realizzata sul terreno appartenente ad uno solo di essi, è pur sempre possibile che i coniugi, volendo derogare al principio dell'acquisto per accessione, costituiscano un titolo che espressamente produca l'effetto di far acquisire ad entrambi la proprietà delle costruzioni realizzate su terreni di proprietà di ciascuno di essi».

<sup>93</sup> Le ragioni che tra i primi commentatori della disciplina erano state affacciate a sostegno dell'inam-

In senso restrittivo, oltre a acquisti o di beni<sup>94</sup>, è confesclusa in radice la possibilità di comunione i profitti e frutti res delle parti<sup>95</sup>, prevedendosi l'

missibilità di convenzioni volte a ric alla considerazione che ammettendo «debole» al rischio di un progressivo s (F. BOCCHINI, *Autonomia negoziale e coniu*ge in parola non è in grado di o evidentemente non ha ... neppure la f zione dei beni!».

<sup>94</sup> La possibilità di escludere tal disciplina dell'art. 2647 cod. civ., che p dalla comunione tra i coniugi e di q dalla comunione stessa. Quest'argor pressione dell'oggetto della comunio CATTANEO, *Del regime di separazio CIAN-VILLANI, La comunione dei ben sto in proprietà esclusiva di beni im MOSCARINI, op. cit.*, p. 165 ss.; GRAS *convenzioni matrimoniali*, cit., p. 17 PA-D'ANGELO-FERRANDO, *op. cit.*, p. 2 66. A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di f gale*, cit., p. 91; QUADRI, in *Comm. C* Con riguardo alle modalità di perfe orientamento nel senso che il sempli valesse, di per sé, a estromettere talu cit.). di recente ha mutato indirizzo. ( la partecipazione alla stipula del cor senso da parte sua all'intestazione p coniuge non abbiano efficacia negoz incidentale sul bene acquisendo, né comunione, ma che abbiano *caratter* circa la natura personale del bene, s personale del bene manchi, esso rica

Peraltro, Cass. 24.9.2004, n. 192 ricostruzione dell'acquisto personale namento sono necessari: 1) l'effettiv dichiarazione resa dal coniuge «acq *rilievo costitutivo*, necessario per il acquirente e (trattandosi di acquisto come ostativa, con conseguente ric partecipazione all'atto.

<sup>95</sup> OPPO, *op. loc. ultt. citt.*; perple

a comprendere nella comunione che dovessero prodursi in un riguardo all'ipotesi di comunione legale determini il matrimonio da entrambi non ci sembra precluso alle

olte a ridurre l'oggetto della comunione. In primo luogo la stessa comunione (civilmente) di sostituire *tout* la comunione rende plausibile la separazione che rende plausibile il potere di escludere, convenzionalmente, i beni. Nella stessa direzione, le norme, che pongono, come limiti al regime legale di comunione, danno cura di prescrivere che il concreto e non consista in un rispetto delle norme sull'uguaglianza. Infine, la disciplina dettata dagli atti che escludono i beni immobili, sia di quelli che

si nella comunione legale gli acquisti a n. 20296, in *Famiglia e dir.*, 2009, p. uno dei coniugi. V., però, con riguardo

alla luce delle regole in tema di accesso sul suolo appartenente a uno solo dei coniugi tutela del coniuge non proprietario del bene sul piano del diritto reale (nel senso del diritto di proprietà, anche superficiale) a costui compete un diritto di credito legato nella costruzione. Nel medesimo senso [www.comparazionediritto.it](http://www.comparazionediritto.it). o dell'art. 177, 1° co., lett. a), cod. civ., che di comunione, della costruzione realistica è possibile che i coniugi, volendo derogare espressamente produca l'effetto di far ritenere di proprietà di ciascuno di essi». o state affacciate a sostegno dell'inam-

In senso restrittivo, oltre ad ammettersi l'esclusione di determinate categorie di acquisti o di beni<sup>94</sup>, è configurabile, altresì, la possibilità che la convenzione escluda in radice la possibilità che al momento dello scioglimento cadano in comunione i profitti e frutti residui, i beni destinati all'esercizio dell'impresa di una delle parti<sup>95</sup>, prevedendosi l'attribuzione esclusiva a una di esse o la ripartizione

missibilità di convenzioni volte a ridurre l'oggetto della comunione legale si legavano sostanzialmente alla considerazione che ammettendo questa possibilità si sarebbe, nei fatti, lasciato esposto il coniuge "più debole" al rischio di un progressivo svuotamento del contenuto della comunione legale. Opportunamente (F. BOCCHINI, *Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari*, cit., p. 451) si è obiettato che «se il coniuge in parola non è in grado di opporsi al tentativo di circoscrivere l'oggetto della comunione legale, evidentemente non ha ... neppure la forza di opporsi alla richiesta di stipula di una convenzione di separazione dei beni!».

<sup>94</sup> La possibilità di escludere taluni beni dal regime legale di comunione appare confermata dalla disciplina dell'art. 2647 cod. civ., che prevede la trascrizione delle convenzioni che escludono beni immobili dalla comunione tra i coniugi e di quelle relative ai beni immobili che successivamente risultino esclusi dalla comunione stessa. Quest'argomento è ricorrente nella dottrina che ammette la possibilità di compressione dell'oggetto della comunione. Cfr. OPPO, *op. loc. ultt. citt.*; SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 365 e nt. 15; CATTANEO, *Del regime di separazione dei beni*, cit., p. 470; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 90; CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, cit., p. 409; GABRIELLI, *Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata*, cit., p. 658; MOSCARINI, *op. cit.*, p. 165 ss.; GRASSO, *La comunione convenzionale*, cit., p. 647; RUSSO, *op. cit.*, in *Le convenzioni matrimoniali*, cit., p. 171; CORSI, *op. cit.*, pp. 77 e 78; ZACCARIA, *op. cit.*, p. 442; BESSONE-ALPA-D'ANGELO-FERRANDO, *op. cit.*, p. 228; DE PAOLA-MACRÌ, *op. cit.*, p. 222; ALCARO-SCIUMBATA, *op. cit.*, p. 66. A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1200; PARENTE, *Comunione legale e autonomia coniugale*, cit., p. 91; QUADRI, in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, p. 403; GALASSO-TAMBURELLO, *op. cit.*, p. 794. Con riguardo alle modalità di perfezionamento di tale esclusione, la giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento nel senso che il semplice consenso dell'altro coniuge manifestato al momento dell'acquisto valesse, di per sé, a estromettere taluni beni dal regime legale di comunione (cfr. Cass., 2.6.1989, n. 2688, cit.), di recente ha mutato indirizzo. Cass. 27.2.2003, n. 2954, in *Giust. civ.*, 2003, I, p. 2107 ss. reputa che la partecipazione alla stipula del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso da parte sua all'intestazione personale del bene (immobile o mobile registrato) in favore dell'altro coniuge non abbiano efficacia negoziale o dispositiva (sotto forma di rinuncia) del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, né che siano elementi di per sé sufficienti a escludere l'acquisto dalla comunione, ma che abbiano *carattere ricognitivo* degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se e in quanto questa oggettivamente sussista. Dunque, ove la natura personale del bene manchi, esso ricade in comunione.

Peraltra, Cass. 24.9.2004, n. 19250, in *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 78 ss., ha assegnato, nella prospettata ricostruzione dell'acquisto personale ex art. 179 cod. civ. quale fattispecie complessa – per il cui perfezionamento sono necessari: 1) l'effettivo ricorrere dei presupposti di cui alle lett. c), d), f), dell'art. 179; 2) la dichiarazione resa dal coniuge "acquirente esclusivo"; e 3) la partecipazione all'atto dell'altro coniuge – rilievo costitutivo, necessario per il relativo perfezionamento, anche alle dichiarazioni rese dal coniuge acquirente e (trattandosi di acquisto di beni immobili o mobili registrati) dell'altro coniuge, configurando come ostativa, con conseguente ricaduta dell'acquisto nell'ambito della comunione legale, la mancata partecipazione all'atto.

<sup>95</sup> OPPO, *op. loc. ultt. citt.*; perplessa la posizione di CORSI, *op. cit.*, pp. 77 e 78.

tra loro in percentuali diverse da quelle previste dalla legge<sup>96</sup>. I beni costituenti l'oggetto della c.d. *comunione de residuo* – come si è detto – sono certamente esclusi dalla comunione legale e divengono oggetto di **comunione (ordinaria) residuale con lo scioglimento del regime comunitario**. Sono, pertanto, beni normalmente estranei alla comunione legale<sup>97</sup> e, perciò, liberi dalle prescrizioni relative all'amministrazione e all'eguaglianza delle quote.

Mette conto di segnalare che secondo la migliore dottrina, la natura cogente delle norme relative all'eguaglianza delle quote (210, 3° co.) è di ostacolo al patto che comportasse un'attribuzione non paritaria delle quote di appartenenza dei beni che *ex lege* sarebbero oggetto di comunione<sup>98</sup>. Legittima, perciò, la convenzione che preveda un'attribuzione non paritaria dei soli beni che sarebbero esclusi dalla comunione legale e che le parti, convenzionalmente, abbiano convenuto di farvi ricadere.

Va, peraltro, considerato, che laddove si accedesse alla tesi secondo la quale parallelamente al regime di comunione convenzionale eteronoma *ex art. 210* ne sarebbero configurabili altri e diversi che s'innestano sul terreno del regime di separazione, non potrebbe disconoscersi legittimità alle convenzioni che prevedano l'acquisto in comunione, anche in quote diverse, di determinate categorie di beni mobili o immobili, ovvero dei redditi derivanti da beni di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o delle parti unite civilmente, siano essi acquistati anteriormente o posteriormente ad una certa data, dei redditi prodotti da taluni beni fino ad una certa data, o successivamente ad essa, e così via<sup>99</sup>.

## 8. Le regole di amministrazione della comunione convenzionale

Limitatamente ai beni della comunione convenzionale che, in assenza dell'accordo modificativo, formerebbero oggetto di comunione legale<sup>100</sup>, è preclusa alle

<sup>96</sup> Russo, *op. cit.*, in *Le convenzioni matrimoniali*, cit., p. 172 ss. In senso contrario: MAJELLO, *op. cit.*, p. 11, il quale rileva che quando le parti «non vogliono addivenire al regime di separazione dei beni... ogni limitazione del regime di acquisizione in comunione, diversa da quella relativa all'azienda, è nulla»; con ampiezza di argomenti: GALLETTA, *op. cit.*, p. 49 ss., 74 ss.

<sup>97</sup> Cfr. Russo, *op. cit.*, in *Le convenzioni matrimoniali*, cit., p. 173.

<sup>98</sup> BONILINI, *op. cit.*, p. 159; AULETTA, *op. cit.*, p. 165.

<sup>99</sup> Per quanto riguarda il diverso problema della possibilità di escludere dalla comunione alcuni beni che già vi facevano parte si rinvia alle pagine dedicate alla comunione convenzionale postnuziale. *Ivi* anche riferimenti.

<sup>100</sup> A giudizio di CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, cit., p. 408, peraltro, le esigenze inerenti alla speditezza e sicurezza dei traffici autorizzerebbero la forzatura ermeneutica che porta a configurare l'assoluta immodificabilità delle regole d'amministrazione anche quando si tratti dell'amministrazione di quei beni che non formerebbero oggetto della comunione legale.

parti la possibilità di derogare art. 180 ss. e a quelle sul principio

L'inderogabilità di quello che è il vero oggetto di comunione legale, quando sia dotata di comunione legale, tollera la coesistenza con la contestuale imputazione a una comunione civile di quote eguali o rispetto ad altre. La comunione di regole (eteronome) inderogabili (beni comuni *ex art. 177*) e, per parte del suo oggetto (beni comuni analogo non sussiste nei casi di imputazione, così come qui tutto con quelle dettate a pro

Uno dei problemi che qui solleva attiene alle regole che governano la comunione. Mentre le clausole eteronome sono soggette alle regole eteronome in generale, quelle eteronome andranno interpretate *ex art. 133* civ.<sup>102</sup>. Le clausole della comunione non formano parte del meccanismo dell'art. 133. Il contenuto della comunione di coniugi o tra le parti che abbiano convenuto con il contenuto della comunione di interpretazione della comunione non predeterminato e non più nullo delle sole convenzionali concorrenti di ciascuna di esse (art. 1363).

Con riguardo all'amministrazione, da sottolineare che ai coniugi è data ampia autonomia nella determinazione delle regole che si aggiungono a quelle eteronome non superabile è rappresentata dal sancito dall'art. 166-bis con

<sup>101</sup> Sia per la disciplina concernente l'eguaglianza delle quote, si rinvia alle pagine precedenti.

<sup>102</sup> Il problema è comune a tutte le comunioni eteronome. Sul problema, nei casi di comunione eteronoma, si veda *La comunione dei beni del contratto attraverso la locazione*.

ge<sup>96</sup>. I beni costituenti il patto – sono certamente in comunione (ordinaria) e, pertanto, beni non sottoposti dalle prescrizioni rela-

zione, la natura cogente del patto è di ostacolo al patto di appartenenza dei beni, perciò, la convenzione che sarebbero esclusi, abbiano convenuto di

una tesi secondo la quale l'autonomia ex art. 210 nel terreno del regime di convenzioni che prevedono determinate categorie di beni di proprietà esclusiva essi acquistati anteriormente da taluni beni fino

### convenzionale

che, in assenza dell'acordo legale<sup>100</sup>, è preclusa alle

Il contrario: MAJELLO, *op. cit.*, «di separazione dei beni ... ogni attività all'azienda, è nulla»; con

re dalla comunione alcuni beni in comunione postnuziale. *Ivi* an-

legale e convenzionale), cit., p. autorizzerebbero la forzatura delle regole d'amministrazione anche oggetto della comunione legale.

parti la possibilità di derogare alle norme sull'amministrazione dettate dagli artt. 180 ss. e a quelle sul principio di eguaglianza delle quote<sup>101</sup>.

L'inderogabilità di quella disciplina, limitatamente ai soli beni che formerebbero oggetto di comunione legale, va intesa nel senso che la comunione convenzionale, quando sia dotata di un oggetto più esteso rispetto a quello della comunione legale, tollera la coesistenza di regole d'amministrazione tra loro diverse e la contestuale imputazione a ciascuna delle parti che hanno contratto matrimonio o unione civile di quote eguali, con riguardo a talune categorie di beni, diseguali rispetto ad altre. La comunione, in questo caso, è, per così dire, dotata di un nucleo di regole (eteronome) inderogabili e riferibili solo a una parte del suo oggetto (beni comuni ex art. 177) e di regole convenzionali (autonome) riferibili ad altra parte del suo oggetto (beni convenzionalmente inseriti in comunione). Problema analogo non sussiste nei casi in cui la convenzione comporti una riduzione dell'oggetto della comunione al di sotto dei limiti segnati dall'art. 177: le regole di amministrazione, così come quelle sulle quote, in questo caso coinciderebbero in tutto con quelle dettate a proposito della comunione legale.

Uno dei problemi che questa coesistenza di precetti autonomi ed eteronomi solleva attiene alle regole che governano l'attività d'interpretazione della convenzione. Mentre le clausole eteronome (contenute nelle norme imperative), infatti, sono soggette alle regole ermeneutiche dettate dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, quelle frutto dell'accordo tra i coniugi o tra parti unite civilmente andranno interpretate sulla scorta dei criteri fissati dagli artt. 1362 ss. cod. civ.<sup>102</sup>. Le clausole della convenzione aventi fonte nella legge, e inserite mediante il meccanismo dell'art. 1339 cod. civ. nel tessuto dell'accordo raggiunto tra i coniugi o tra le parti che abbiano costituito unione civile, si inseriranno nella convenzione con il contenuto di significato loro attribuito dall'interprete sulla scorta dell'interpretazione delle norme che le contengono. Con questo significato, ormai predeterminato e non più modificabile, esse si inseriscono nel tessuto delle clausole convenzionali concorrendo con esse alla determinazione del significato di ciascuna di esse (art. 1363 cod. civ.).

Con riguardo all'amministrazione della comunione convenzionale resta, infine, da sottolineare che anche per chi sia incline ad attribuire ai coniugi la più ampia autonomia nella determinazione delle regole d'amministrazione dei beni che si aggiungono a quelli che formerebbero oggetto di comunione legale, un limite non superabile è rappresentato dal divieto di costituzione di beni in dote, sancito dall'art. 166-bis cod. civ. (non richiamato dalla legge istitutiva delle unioni

<sup>101</sup> Sia per la disciplina concernente l'amministrazione della comunione, che per quella sull'eguaglianza delle quote, si rinvia alle pagine dedicate all'amministrazione della comunione legale.

<sup>102</sup> Il problema è comune a tutti i casi nei quali nel contratto si trovino a convivere precetti autonomi ed eteronomi. Sul problema, nei suoi termini generali, ci permettiamo di rinviare al nostro *Problemi generali del contratto attraverso la locazione*, Padova, 1988, cap. IV.

civili). Pertanto, dovranno considerarsi nulle, perché contrarie a questo divieto, le regole convenzionali che attribuiscono a uno dei coniugi l'amministrazione esclusiva dei beni conferiti dall'altro<sup>103</sup>, ovvero che comportino l'attribuzione dell'amministrazione esclusivamente al marito<sup>104</sup>; o, ancora, che in qualunque modo comportino vincoli di destinazione di alcuni beni *ad sustinenda onera matrimoni*.

## 9. Forma e trascrizione

La convenzione diretta a modificare il regime della comunione legale dei beni è un contratto formale. L'art. 162, richiamato dall'art. 210, prescrive, infatti, l'adozione della forma dell'atto pubblico sotto pena di **nullità**. Agevoli da individuare, e condivisibili, le ragioni della scelta compiuta dal legislatore: richiamare l'attenzione degli stipulanti sull'importanza e gravità dell'atto<sup>105</sup>.

Legittimato a ricevere l'atto è esclusivamente il notaio, sicché la convenzione ricevuta dall'ufficiale di stato civile deve reputarsi nulla<sup>106</sup>. Si è posto in giurisprudenza, ed ha ricevuto soluzioni contrastanti, il problema della necessità o meno della presenza di testimoni. Secondo l'orientamento che riceve l'adesione della prevalente dottrina<sup>107</sup>, trova qui applicazione l'art. 48 della legge notarile, il quale dispone l'irrinunciabilità all'assistenza dei testimoni nella stipulazione dei "con-

<sup>103</sup> Cfr. SACCO, *op. ult. cit.*, p. 342.

<sup>104</sup> RUSSO, *op. cit.*, in *Vita notarile*, 1982, p. 199 ss., il quale individua in ciò «... il *proprium* della costituzione di dote che viene vietato» dall'art. 166-bis e che rappresenta un preciso limite all'autonomia privata dei coniugi.

<sup>105</sup> Cfr., ad es. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 903; RUSSO, *op. ult. cit.*, p. 207. Nei suoi termini generali sul problema della genesi del formalismo di alcune categorie di atti particolarmente gravi per chi li pone in essere, si veda, per tutti, GORLA, *Il contratto*, Milano, 1954. Qualche perplessità può generare la giustificazione che talvolta è stata offerta con riguardo all'opzione formalista del legislatore in materia di convenzioni matrimoniali. Così, ad esempio, non ci sentiamo di convenire sulla funzione affatto particolare che il legislatore vorrebbe assegnare al notaio rogante. Cfr. DE RUBERTIS, *La comunione convenzionale tra coniugi*, cit., p. 21. Da una parte della dottrina si è pure prospettata la giustificazione della forma prescritta dalla legge, richiamando la causa di liberalità che sempre sorreggerebbe il conferimento volontario dei beni in comunione (C.M. BIANCA, *Comunione legale e collazione*, cit., p. 804). Sulla gratuità del conferimento in comunione, peraltro, e dei dubbi in ordine a tale assunto si è già detto (cfr. *ante* anche nt. 67).

<sup>106</sup> Per un panorama della giurisprudenza in argomento si rinvia a PEPE, *op. cit.*, p. 233 ss.

<sup>107</sup> IRTI, *Della comunione convenzionale*, cit., p. 455; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 82; CORSI, *op. cit.*, p. 17; AVANZINI, *op. cit.*, p. 568 ss.; BARASSI, *op. cit.*, p. 535; ALCARO-SCIUMBATA, *op. cit.*, p. 60; DE RUBERTIS, *Le convenzioni matrimoniali in generale*, cit., p. 941 e Id., *Sulla necessità dell'intervento dei testimoni nelle convenzioni matrimoniali*, in *Dir. e giur.*, 1983, p. 172 ss., in nota a App. Napoli, 6.11.1981 e Id., 23.4.1981; DE PAOLA-MACRI, *op. cit.*, p. 54; SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 17; PARENTE, *Comunione legale e autonomia coniugale*, cit., p. 34; QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 410; GALASSO-TAMBURELLO, *op. cit.*, p. 818. In giurisprudenza si registra un precedente in senso contrario: Trib. Pesaro, 14.10.1981, in *Vita notarile*, 1982, p. 381. Per una prima informazione sugli orientamenti giurisprudenziali si rinvia alla rassegna curata da PEPE, *op. loc. cit.*

tratti di matrimonio". E, a tutt'rispetto alle convenzioni dirette civili<sup>108</sup>.

La disciplina sulla forma avuto occasione di accennare i coniugi (o tra le parti unite grammatica, che costituisce il bito del genere del contratto<sup>109</sup> casi in cui il contratto posto in della comunione: pensiamo, escluso dalla comunione, per nanziarie pure estranee al regbero presentarsi, invece, i cas unite civilmente produca dirimune.

In linea generale, saremmo zione di forma disposta con l raggiunto non sia quello di trasferire la proprietà o altro ovvero alla comunione (o se questo problema di forma re avvenga attraverso lo strum pubblico e l'applicabilità de mente, dall'essere il contra 162, ma come donazione.

<sup>108</sup> In questo senso anche SARAC Bianca, Torino, 2017, p. 173.

<sup>109</sup> Cfr. *ante*, n. 1. E, invero, la g statuito che le convenzioni matrim sempre il regime patrimoniale com compresi nella comunione legale (C

<sup>110</sup> In ciò aderendo all'impostaz

<sup>111</sup> La giurisprudenza ha precis: sensuale, stipulino tra loro un accor mici, uno di essi si impegni a trasfe: una convenzione matrimoniale, pe niale e il riferimento a una general: dirsi atipico, "con propri presuppos relative a beni immobili, validame (così Cass. 24.4.2007, n. 9863, in v

<sup>112</sup> Cfr. anche *ante*.

é contrarie a questo divieto, le coniugi l'amministrazione esclusiva, che in qualunque modo comporta l'attribuzione dell'ambito, che in qualunque modo comporta l'attribuzione dell'ambito.

ella comunione legale dei beni art. 210, prescrive, infatti, l'attribuzione di nullità. Agevoli da individuare dal legislatore: richiamare l'attribuzione dell'atto<sup>105</sup>.

Il notaio, sicché la convenzione è nulla<sup>106</sup>. Si è posto in giurisprudenza il problema della necessità o meno di un atto che riceve l'adesione della legge 48 della legge notarile, il quale è previsto nella stipulazione dei "con-

tratti di matrimonio". E, a tutta evidenza, lo stesso orientamento dovrà predicarsi rispetto alle convenzioni dirette a modificare il regime patrimoniale delle unioni civili<sup>108</sup>.

La disciplina sulla forma delle convenzioni matrimoniali, come abbiamo già avuto occasione di accennare, non è applicabile a quei contratti stipulati bensì tra i coniugi (o tra le parti unite civilmente), ma che difettino di quella **natura programmatica**, che costituisce il *proprium* della convenzione e la specifica nell'ambito del genere del contratto<sup>109</sup>. La soluzione appare perfino scontata in tutti quei casi in cui il contratto posto in essere non interferisca in alcun modo sull'oggetto della comunione: pensiamo, ad esempio, al caso della compravendita di un bene escluso dalla comunione, per l'acquisto del quale il coniuge impieghi risorse finanziarie pure estranee al regime comunitario. Di soluzione meno agevole potrebbero presentarsi, invece, i casi in cui il contratto concluso tra i coniugi o tra le parti unite civilmente produca direttamente o indirettamente effetti sul patrimonio comune.

In linea generale, saremmo inclini<sup>110</sup> ad escludere l'applicabilità della prescrizione di forma disposta con l'art. 162 in tutti i casi in cui la funzione dell'accordo raggiunto non sia quello di dare regola ai futuri acquisti, ma semplicemente di trasferire la proprietà o altro diritto all'altro coniuge<sup>111</sup> (o parte unita civilmente) ovvero alla comunione (o se si preferisce, di porre in comunione)<sup>112</sup>. Naturalmente questo problema di forma resta assorbito nei casi in cui l'acquisto alla comunione avvenga attraverso lo strumento della donazione: in tal caso la forma dell'atto pubblico e l'applicabilità dell'art. 48 della legge notarile, non derivano, evidentemente, dall'essere il contratto qualificabile come convenzione ai sensi dell'art. 162, ma come donazione.

<sup>105</sup> In questo senso anche SARACENO, *Comma 13*, in *Le unioni civili e le convivenze*, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017, p. 173.

<sup>109</sup> Cfr. *ante*, n. 1. E, invero, la giurisprudenza di legittimità ha accolto questa prospettiva, laddove ha statuito che le convenzioni matrimoniali, oltre a soggiacere alle forme dettate dal legislatore, riguardano sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non possono essere limitata a beni specifici, compresi nella comunione legale (Cass. 7.2.2003, n. 2954, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it)).

<sup>110</sup> In ciò aderendo all'impostazione suggerita e più volte richiamata di Russo, *op. loc. ult. cit.*

<sup>111</sup> La giurisprudenza ha precisato che, laddove i coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, stipulino tra loro un accordo in forza del quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, uno di essi si impegni a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, non può dirsi perfezionata una convenzione matrimoniale, perché quest'ultima postula lo svolgimento della convivenza matrimoniale e il riferimento a una generalità di beni, anche di futura acquisizione: quel contratto, pertanto, deve dirsi atipico, "con propri presupposti e finalità, soggetto, per la forma, alla comune disciplina e, quindi, se relative a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessità di atto pubblico" (così Cass. 24.4.2007, n. 9863, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it)).

<sup>112</sup> Cfr. anche *ante*.

Dal canto proprio, la giurisprudenza di legittimità ha già statuito che, al fine di compiere un acquisto in regime di separazione, i coniugi che abbiano scelto la comunione legale sono tenuti a stipulare previamente una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162, sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista: non è sufficiente, perciò, una (pur esplicita) indicazione contenuta nell'atto di acquisto, atteso che quest'ultimo non è soggetto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, unico strumento che conferisce certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi<sup>113</sup>.

L'art. 162, oltre a sancire il carattere formale della convenzione, detta anche la disciplina dell'**opponibilità** e della pubblicità dell'atto<sup>114</sup>. L'opponibilità ai terzi della convenzione è subordinata all'annotazione sui registri dello stato civile, a margine dell'atto di matrimonio, della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti<sup>115</sup>. Quando la convenzione non si limiti a disporre programmaticamente il regime patrimoniale della famiglia, ma determini direttamente vicende di situazioni giuridiche soggettive alle quali si riferisce la disciplina dettata dagli artt. 2643 ss., all'annotazione dovrà aggiungersi la trascrizione presso i registri immobiliari (art. 2647)<sup>116</sup>.

## 10. Obbligazioni dei coniugi e delle parti unite civilmente contratte prima del matrimonio o dell'unione civile

La sezione dedicata alla comunione convenzionale si chiude con la disciplina dettata dall'art. 211 per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi in epoca anteriore al matrimonio, richiamato dall'art. 1, comma 13 della l. 20.5.2016, n. 76. La norma non riguarda *obbligazioni della comunione*, ma individua *debiti dei quali risponde la comunione*: i beni della comunione rispondono<sup>117</sup> delle obbligazioni

<sup>113</sup> Così Cass. 14.8.2020, n. 17175, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it).

<sup>114</sup> Si segnala, sull'argomento, il volume di BARCHIESI, *op. cit.*

<sup>115</sup> È sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi: in questo senso Cass. 10.7.2008, n. 18870 e Cass. 23.5.2011, n. 11319, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it).

<sup>116</sup> Su questi problemi si rinvia alle pagine dedicate alle convenzioni coniugali.

<sup>117</sup> L'interpretazione secondo la quale i beni comuni rispondono in via principale e non anche in via sussidiaria, decisamente prevalente in dottrina (così: IRTI, *Della comunione convenzionale*, cit., p. 454; Russo, *op. ult. cit.*, p. 176; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1204; GIONFRIDA DAINO, *La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi*, Padova, 1986, p. 78 ss.; AULETTA, *op. cit.*, p. 166; FORTINO, *op. cit.*, p. 271; GALASSO-TAMBURELLO, *op. cit.*, p. 828; QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 412) sembra senz'altro da condividere in considerazione dell'assenza, nel testo dell'art. 211 dell'inciso «in via sussidiaria», pure presente nell'art. 189, 2° co., e del mancato riferimento della norma a priorità spettanti ai creditori della comunione.

contratte da uno dei coniugi di proprietà del coniuge ste stipulata a norma dell'art. 1

La *ratio* della disciplina convenzionale sia impiega terzo creditore, ovvero di ai sto ai creditori della comur perciò, che siffatta garanzia nione convenzionale e riguo nio. Così come sembra del altresì riferibile alle obbliga epoca anteriore alla stipulaz un regime di comunione<sup>119</sup> senso di ritenere estesa la matrimonio, ma successiva alla lettera della disposizio

La norma presuppone c fatto l'estensione dell'ogge lore corrispondente a quell parte della comunione per e comunione risponde anche epoca anteriore al matrimo

È importante sottoline nione per effetto della con nione, indistintamente, garz valore pari a quello dei ben rente.

Dal riferimento al valor bene della comunione conv il valore della garanzia<sup>120</sup>.

<sup>118</sup> Si consideri, peraltro, che la logica e, pertanto, non assumono rilievo il bene a favore della comunione danno arrecato ai creditori col trasferimento della famiglia, Padova, 1989, p. 380.

<sup>119</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit.

<sup>120</sup> Cfr. IRTI, *Della comunione e dei coniugi (legale e convenzionale)*, cit. *Atti del XII Convegno nazionale* (Venezia, 1989), p. 78. In senso contrario si registra l'

ha già statuito che, al fine di coniugi che abbiano scelto la e una convenzione matrimoniale dell'art. 162, sottoponendola ciente, perciò, una (pur esplicito che quest'ultimo non è ali, unico strumento che conale cui sono sottoposti gli atti

a convenzione, detta anche la atto<sup>114</sup>. L'opponibilità ai terzi i registri dello stato civile, a atto, del notaio rogante e delle non si limiti a disporre proniglia, ma determini direttamente quali si riferisce la disciplina aggiungersi la trascrizione

### civilmente contratte

le si chiude con la disciplina no dei coniugi in epoca ante-3 della l. 20.5.2016, n. 76. La na individua *debiti dei quali* ondonano<sup>117</sup> delle obbligazioni

nale.it).

iscritto nel registro depositato presso che i terzi interessati hanno l'onere di patrimoniali tra i coniugi: in questo w.leggiditaliaprofessionale.it. zioni coniugali.

o in via principale e non anche in via *comunione convenzionale*, cit., p. 454; a, cit., p. 1204; GIONFRIDA DAINO, *La*, 1986, p. 78 ss.; AULETTA, *op. cit.*, p. ; QUADRI, *op. ult. cit.*, p. 412) sembra dell'art. 211 dell'inciso «in via sussito della norma a priorità spettanti ai

contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

La *ratio* della disciplina risiede nella esigenza di evitare che la comunione convenzionale sia impiegata allo scopo di sottrarre **garanzie patrimoniali** al terzo creditore, ovvero di arrecare a quest'ultimo il pregiudizio di trovarsi posposto ai creditori della comunione (art. 189, 2° co.)<sup>118</sup>. Si comprende agevolmente, perciò, che siffatta garanzia sia limitata al solo valore dei beni conferiti in comunione convenzionale e riguardi le sole obbligazioni contratte prima del matrimonio. Così come sembra del tutto plausibile, che essa, per la stessa sua *ratio*, sia altresì riferibile alle obbligazioni contratte successivamente al matrimonio, ma in epoca anteriore alla stipulazione della convenzione diretta a costituire tra i coniugi un regime di comunione<sup>119</sup>. Meno agevole stabilire se la norma vada intesa nel senso di ritenere estesa la garanzia anche alle obbligazioni contratte prima del matrimonio, ma successivamente alla stipulazione della convenzione. Restando alla lettera della disposizione si dovrebbe concludere in senso affermativo.

La norma presuppone che la convenzione stipulata tra i coniugi abbia per effetto l'estensione dell'oggetto della comunione legale e, limitatamente ad un valore corrispondente a quello dei beni di proprietà del coniuge che sono entrati a far parte della comunione per effetto della convenzione stipulata *ex artt.* 210 e 162, la comunione risponde anche delle obbligazioni contratte dal coniuge conferente in epoca anteriore al matrimonio.

È importante sottolineare che l'art. 211 non si riferisce ai beni entrati in comunione per effetto della convenzione ma al loro valore. Tutti i beni della comunione, indistintamente, garantiscono l'**obbligazione prenuziale**, sia pure per un valore pari a quello dei beni di proprietà esclusiva del coniuge obbligato e conferente.

Dal riferimento al valore deriva che il creditore è libero di aggredire qualsiasi bene della comunione convenzionale. L'unico limite che la legge gli pone riguarda il valore della garanzia<sup>120</sup>.

<sup>118</sup> Si consideri, peraltro, che la responsabilità in parola prescinde del tutto da requisiti di natura psicologica e, pertanto, non assumono rilievo, in questo ambito, né la buona o mala fede del coniuge che trasferisce il bene a favore della comunione, né l'eventuale consapevolezza, da parte dell'altro coniuge, del danno arrecato ai creditori col trasferimento alla comunione (cfr. PITTER, *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989, p. 386 ss.).

<sup>119</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 91, nt. 16.

<sup>120</sup> Cfr. IRTI, *Della comunione convenzionale*, cit., p. 460; CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra i coniugi (legale e convenzionale)*, cit., p. 410; ATTARDI, *Profili processuali della comunione legale dei beni*, *Atti del XII Convegno nazionale* (Venezia 14-15.10.1977), Milano, 1980, p. 47; GIONFRIDA DAINO, *op. cit.*, p. 78. In senso contrario si registra la posizione di A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1204.

Si potrebbe porre la questione se il valore dei beni debba essere riferito al momento in cui è sorta l'obbligazione, al momento in cui è stipulata la convenzione, al momento del matrimonio, ovvero al tempo in cui viene chiesto l'adempimento o esperito il recupero forzoso del credito. Il bene conferito in comunione, infatti, potrebbe apprezzarsi o deprezzarsi nel tempo che va dal momento della costituzione del vincolo obbligatorio al momento della sua estinzione.

La soluzione più aderente alla lettera della disposizione farebbe inclinare per la prima soluzione, riferendo così l'inciso «prima del matrimonio» non soltanto alle «obbligazioni contratte», ma altresì al valore dei beni che ne garantiscono l'adempimento<sup>121</sup>. Si istituisce, così, una corrispondenza tra momento costitutivo dell'obbligazione e momento nel quale deve determinarsi il valore della garanzia. Quest'ultima è pari al valore che il bene aveva al tempo in cui è sorta l'obbligazione. Un **sopravvenuto apprezzamento o deprezzamento del bene**, nel mentre sarebbe irrilevante per il creditore, inciderebbe sulla posizione dell'altro coniuge (o della parte unita civilmente) e dei creditori della comunione perché comporterebbe una corrispondente proporzionale riduzione o estensione dell'incidenza della garanzia per le obbligazioni preuziali sul resto dei beni costituenti l'oggetto della comunione convenzionale.

Il conferimento in comunione, al pari di qualsiasi altro atto di disposizione del coniuge, resta soggetto ai consueti rimedi predisposti dalla legge a tutela della garanzia patrimoniale<sup>122</sup>.

#### BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, a cura di M. Sesta, Milano, 2017, p. 331 ss.; AA.VV., *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, (Atti di un convegno di studi), Napoli, 1975; AA.VV., *Le unioni civili e le convivenze*, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017, p. 173 ss.; AA.VV., *Unione civile e convivenza*, in *Tratt. dir. fam.* diretto da Bonilini, V, Torino, 2017; ALCARO-SCIUMBATA, *La comunione convenzionale*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili*, Milano, 1975; AMADIO-MACARIO, *Diritto di famiglia*, Bologna, 2016; ANDRINI, *Convenzioni matrimoniali e pubblicità legale del nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. notariato*, 1975; ATLANTE, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia alla luce della prima esperienza professionale notarile*, in *Riv. notariato*, 1976; Id., *La pubblicità immobiliare e la comunione legale*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili*, Milano, 1975; ASTONE, *I regimi patrimoniali delle unioni civili nella l. n. 76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 902 ss.; ATTARDI, *Profili processuali della comunione legale dei beni*, *Atti del XII Convegno nazionale* (Venezia 14-15.10.1977), Milano, 1980; ATTARDI, *Profili processuali della comunione legale dei beni*,

in *Riv. dir. civ.*, 1978; AULETTA, *famiglia*, Torino, 2003; AVANZINI *Il nuovo diritto di famiglia*, *Cor scigno*, 6, Torino, 1997; BARASS *rapporti con i regimi convenzio famiglia*, *Contributi notarili*, M Torino, 1997; Id., *Comunione le sistema della pubblicità nel reg. Donazione e acquisizione a tito rito di famiglia*, *Contributi not glia nel nuovo diritto di famigli logna*, 2002; C.M. BIANCA, *Diri Comunione legale e collazione*, *patrimoniale familiare*, in *Riv. c convenzioni matrimoniali*, in *Fc BONIS*. *La nuova disciplina dell AA.VV.* *Il nuovo diritto di fami, Unione civile e convivenza*, *Mi riformato*, in *Riv. notariato*, 197 GIONI-PALMIERI-PIOLA, *Unioni ci patto successorio ammesso dalla ZA-PERLINGIERI-VIRGADAMO*, *Ma dica della comunione legale*, in 1975; CATAUDELLA, *Ratio dell'is in onore di Rosario Nicolò*, *Mil miglia*, Padova, 1973; CATTANE *dell'ultimo quarantennio*, in *Qu Carraro, Oppo, Trabucchi*, Pad DON, *Comunione fra coniugi e gime patrimoniale della famigli coniugi*, in *Riv. dir. civ.*, 1990; *Il Riv. dir. civ.*, 1980; CONFORTINI, *Tratt. Bonilini, Cattaneo*, II, Tc Cicu, Messineo, Milano, VI. I, s *della famiglia nel sistema del a patrimoniale della famiglia*, *Mi in Riv. notariato*, 1989; Id., *Publ tarile*, 1984; Id., *Sulla necessità e giur.*, 1983; Id., *Sull'ambito d*, Id., *Le convenzioni matrimonial zioni matrimoniali in generale*, *Giur. di Merito*, 1979; DELL'OL dova, 1973; DI MAIO, *Doveri d niugi*, in *Riv. trim. dir. e proc. ci*

<sup>121</sup> In senso analogo PITTER, *op. cit.*, pp. 391 e 395 (testo e note).

<sup>122</sup> Il ricorso all'azione revocatoria da parte del creditore è generalmente ammesso dalla dottrina, che non ha mancato di sottolineare come questo rimedio, per un verso, sottrae il creditore al concorso con gli altri creditori della comunione e per altro verso, comporta per il debitore il divieto di disporre del bene (per tutti cfr. GIONFRIDA DAINO, *op. cit.*, p. 81 ss. e CORSI, *op. cit.*, p. 57).

deba essere riferito al mo-  
è stipulata la convenzione,  
ne chiesto l'adempimento  
rito in comunione, infatti,  
al momento della costitu-  
tunzione.

zione farebbe inclinare per  
matrimonio» non soltanto  
beni che ne garantiscono  
za tra momento costitutivo  
rsi il valore della garanzia.  
no in cui è sorta l'obbliga-  
**mento del bene**, nel mentre  
posizione dell'altro coniuge  
nunionione perché comporte-  
estensione dell'incidenza  
si beni costituenti l'oggetto

tro atto di disposizione del  
dalla legge a tutela della

Sesta, Milano, 2017, p. 331 ss.;  
onvegno di studi), Napoli, 1975;  
orino, 2017, p. 173 ss.; AA.VV.,  
V, Torino, 2017; ALCARO-SCIUM-  
amiglia, *Contributi notarili*, Mi-  
ANDRINI, *Convenzioni matrimo-  
nariato*, 1975; ATLANTE, *Il nuovo  
za professionale notarile*, in *Riv.  
le*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di  
noniali delle unioni civili nella l.  
e*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 902 ss.;  
*del XII Convegno nazionale (Ve-  
della comunione legale dei beni*,

nente ammesso dalla dottrina, che  
rae il creditore al concorso con gli  
e il divieto di disporre del bene (per

in *Riv. dir. civ.*, 1978; AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, 2004; AUTORINO STANZIONE, *Diritto di famiglia*, Torino, 2003; AVANZINI, *Forma e modificazioni delle convenzioni matrimoniali*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili*, Milano, 1975; AZZARITI, *La divisione*, in *Tratt. Rescigno*, 6, Torino, 1997; BARASSI, *Rapporti patrimoniali tra coniugi. Il nuovo regime legale e suoi rapporti con i regimi convenzionali. La comunione convenzionale*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili*, Milano, 1975; BARBIERA, *La comunione legale*, in *Tratt. Rescigno*, 3, Torino, 1997; ID., *Comunione legale e regime patrimoniale della famiglia*, Bari, 1979; BARCHIESI, *Il sistema della pubblicità nel regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1995; BARTOLINI-GREGORI, *Donazione e acquisizione a titolo gratuito in regime di comunione legale*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili*, Milano, 1975; BESSONE-ALPA-D'ANGELO-FERRANDO, *La famiglia nel nuovo diritto di famiglia. Dai principi della costituzione alle riforme del codice civile*, Bologna, 2002; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, 4ª ed., Milano, 2005; ID., *Comunione legale e collazione*, in *Vita notarile*, 1981; F. BOCCHINI, *Autonomia negoziale e regime patrimoniale familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2001; BOERO, *La nuova disciplina sulla stipulazione delle convenzioni matrimoniali*, in *Foro it.*, 1981; BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 2014; BONIS, *La nuova disciplina della pubblicità immobiliare con la riforma del diritto di famiglia*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili*, Milano, 1975; BUFFONE-GATTUSO-WINKLER, *Unione civile e convivenza*, Milano, 2017; BUSNELLI, *La comunione legale nel diritto di famiglia riformato*, in *Riv. notariato*, 1976, ID., *Convenzione matrimoniale*, in *ED*, X, Milano, 1962; CALVIGIONI-PALMIERI-PIOLA, *Unioni civili e convivenze di fatto*, Bologna, 2017; CAPECELATRO, *Un caso di patto successorio ammesso dalla legge*, in *Giur. napoletana*, 1981; CARAPEZZA FIGLIA-CIPRIANI-FREZZA-PERLINGIERI-VIRGADAMO, *Manuale di diritto di famiglia*, Napoli, 2021; CARLUCCI, *Natura giuridica della comunione legale*, in AA.VV., *Il nuovo diritto di famiglia, Contributi notarili*, Milano, 1975; CATAUDELLA, *Ratio dell'istituto e ratio della norma nella comunione legale tra coniugi*, *Studi in onore di Rosario Nicolò*, Milano, 1982; ID., *Comunione legale*, in *Sulla riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1973; CATTANEO, *La costituzione e il diritto familiare della dottrina civilistica dell'ultimo quarantennio*, in *Quadrimestre*, 1989; ID., *Del regime di separazione dei beni*, in *Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi*, Padova, 1977; CELONA, *Matrimonio e patrimonio*, Milano, 1977; CENDON, *Comunione fra coniugi e alienazioni mobiliari*, Padova, 1979; CIAN, *Sulla pubblicità del regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1976; CIAN-VILLANI, *La comunione dei beni tra coniugi*, in *Riv. dir. civ.*, 1990; ID., *La comunione dei beni tra i coniugi (legale e convenzionale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1980; CONFORTINI, *La comunione convenzionale tra coniugi*, *Il diritto di famiglia*, in *Tratt. Bonilini, Cattaneo*, II, Torino, 2007; CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, Milano, VI, I, sez. I, 1979; VII, II, sez. II, 1984; DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, II, Milano, 2002; DE PAOLA-MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978; DE RUBERTIS, *La comunione convenzionale tra coniugi*, in *Riv. notariato*, 1989; ID., *Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Vita notarile*, 1984; ID., *Sulla necessità dell'intervento dei testimoni nelle convenzioni matrimoniali*, in *Dir. e giur.*, 1983; ID., *Sull'ambito di applicazione del terzo co. dell'art. 162 cod. civ.*, in *Foro it.*, 1979; ID., *Le convenzioni matrimoniali nel nuovo diritto di famiglia*, in *Dir. famiglia*, 1976; ID., *Le convenzioni matrimoniali in generale*, in *Vita notarile*, 1975; DEL PASQUA, *Le convenzioni matrimoniali*, in *Giur. di Merito*, 1979; DELL'OLIO, *Comunione legale*, in *Sulla riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1973; DI MAIO, *Doveri di contribuzione e regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984; ID.,

*Riforma del diritto di famiglia*, III, Milano, 1979; FORTINO, *Diritto di famiglia*, Milano, 2004; FRAGALI, *La comunione*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, app. di agg. al t. I, Milano, 1977; GABRIELLI, *Acquisto in proprietà esclusiva di beni immobili o mobili registrati da parte di persona coniugata*, in *Vita notarile*, 1984; ID., *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, Trieste, 1981; ID., *Comunione coniugale ed investimento in titoli*, Milano, 1979; ID., *Le aziende gestite da entrambi i coniugi: fondamento e limiti della comunione legale*, in *Riv. dir. civ.*, 1977; GALASSO-TAMBURELLO, *Della comunione convenzionale*, in *Comm. Scialoja, Branca*, I, Bologna, 1999; GALLETTA, *I regolamenti patrimoniali tra coniugi*, Napoli, 1990; GHIRETTI, *Convenzioni matrimoniali che limitano la disponibilità dei beni pignorati*, in *Riv. notariato*, 1978; GIACOBBE, *L'attività notarile di fronte alla nuova legge sul diritto di famiglia 19.5.1975, n. 151*, in *Riv. notariato*, 1975; GIONFRIDA DAINO, *La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi*, Padova, 1986; GIUGLIANO, *La comunione convenzionale*, in *La famiglia. Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di Cendon, II, Torino, 2000; GORLA, *Il contratto*, Milano, 1954; GRANELLI, *Profili civilistici e riflessi tributari del nuovo diritto di famiglia*, in *Boll. trib. informaz.*, 1977; GRASSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. Rescigno*, 3, Torino, 1996; ID., *La comunione convenzionale*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1996; GUERINONI, *I regimi patrimoniali convenzionali. La comunione convenzionale*, in *Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, diretto da Giuseppe Cassano, II, Milano, 2006; IRTI, *Della comunione convenzionale*, in *Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi*, Padova, 1977; LO SARDO, *La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. notariato*, 1991; MAIORCA, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *NN.D.I.*, App., VI, Torino, 1980; MAJELLO, *Comunione dei beni tra coniugi*, in *EG*, VII, Roma, 1988; MESSINEO, *Convenzione*, in *ED*, X, Milano, 1962; MORELLI, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 1996; MOSCARINI, in *Struttura e funzioni delle convenzioni matrimoniali*, in *Riv. notariato*, 1976; OBERTO, *I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto*, in *AA.VV.*, *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, Torino, 2016, p. 44; OPPO, *Diritto di famiglia e diritto dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1977; OPPO, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1976; PALADINI, *La comunione convenzionale*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, II, Torino, 1999; PARENTE, *Comunione legale e autonomia coniugale*, Napoli, 1984; ID., *Comunione legale e autonomia patrimoniale*, Napoli, 1984; PARRINELLO, *Della comunione convenzionale*, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2010; PEPE, *Convenzioni matrimoniali-Comunione convenzionale-Separazione dei beni*, in *Nuova giur. comm.*, 1991; PINO, *Il diritto di famiglia*, 2ª ed., Padova, 1998; PITTALIS, *Modifiche convenzionali alla comunione dei beni*, in *Tratt. Zatti*, III, Milano, 2002; PITTER, *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989; QUADRI, in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, III, Padova, 1992, sub artt. 210 e 211; ID., *La comunione convenzionale*, in *Dir. famiglia*, 1991; RAIOLA-SALOMONE, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2008; RESCIGNO, *Riconciliazione dei coniugi e regime patrimoniale*, in *Dir. e giur.*, 1986; RUSSO, *L'autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali*, in *Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1983 e in *Vita notarile*, 1982; ID., *L'autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali*, in *Vita notarile*, 1982; SACCO, in *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989; F. SANTORO PASSARELLI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Dir. e giur.*, 1945; SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario cod. civ.*, I, 1, Torino, 1983; SARACENO, *Comma 13*, in *Le unioni civili e le convivenze*, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017, p. 173 ss.; SATURNO, *La comunione convenzionale*, in *I rapporti patrimoniali - L'impresa familiare*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teori-*

*co-pratico Autorino Stanzione*, III, Torino, 2005; SCHLESINGER, *Della comunione legale*, in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, Padova, 1977; SESTA, *Diritto di famiglia*, Padova, 2005; SPINELLI-PARENTE, *Le convenzioni matrimoniali in generale*, in *I rapporti patrimoniali nella famiglia*, I, Bari, 1987; TAMBURRINO, *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano*, Torino, 1978; VALIGNANI, *I limiti all'autonomia privata dei coniugi nell'assetto dei loro rapporti patrimoniali*, in *Famiglia*, 2001; ZACCARIA, *La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia: le posizioni della dottrina*, in *Riv. dir. civ.*, 1980.